



| Dossier | informativo

Progetto grafico:
Conform S.r.l.

| Dossier | informativo

▲ Documento 1	4
▲ Documento 2	11
▲ Documento 3	17
▲ Documento 4	19
▲ Documento 5	33
▲ Documento 6	36

Documento 1

Decisione n. 848/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che istituisce un programma d'azione comunitario per la promozione delle organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parità tra donne e uomini

Documento 2

Regolamento (CE) n. 806/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla promozione della parità fra i sessi nella cooperazione allo sviluppo G.U.U.E. L 143 del 30/04/2004

Documento 3

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del Trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione della parità fra i sessi nella cooperazione allo sviluppo COM (2004) 131 del 23/02/2004

Documento 4

Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo ed al Comitato delle Regioni. Relazione sulla parità tra uomini e donne, 2004 COM (2004) 115 del 19/02/2004

Documento 5

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un programma d'azione comunitario volto a promuovere le organizzazioni operanti a livello europeo nel campo della parità tra donne ed uomini COM (2004) 100 del 09/02/2004

Documento 6

Proposta modificata di Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitario per la promozione delle organizzazioni attive a livello europeo nel settore dell'uguaglianza tra le donne e gli uomini (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) COM (2004) 17 del 15/01/2004

Il dossier è curato dal Centro di Documentazione Specializzato dell'ISFOL nell'ambito del Progetto relativo alla catalogazione, informatizzazione ed elaborazione della documentazione dell'Ufficio della Consigliera Nazionale di parità. Esso nasce a supporto dell'Ufficio stesso, come strumento informativo e di approfondimento sulle principali tematiche inerenti le pari opportunità in ambito lavorativo. Il presente dossier, nello specifico, raccoglie la recente documentazione comunitaria in materia e si rivolge non solo all'Ufficio della Consigliera Nazionale ed alla Rete delle Consigliere regionali e provinciali, ma anche a tutti quei soggetti, istituzionali e non, che a vario titolo si occupano di lavoro e pari opportunità. Il dossier è stato realizzato con documenti estratti dal sito ufficiale dell'Unione europea (www.europa.eu.int) e di ogni documento, riportato in lingua italiana, è stato elaborato un abstract introduttivo.

Direzione scientifica:

Isabella Pitoni

A cura di:

*Giuseppe Mariottini, Marzia Giovannetti,
Silvia Mussolin*

DECISIONE N. 848/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2004

Che istituisce un programma d'azione comunitario per la promozione delle organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parità tra donne e uomini.



Con la decisione n. 848/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29/04/2004 si istituisce un programma d'azione comunitario per la promozione delle organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parità tra donne e uomini.

L'obiettivo generale del suddetto programma è quello di sostenere le attività di tali organizzazioni, che, nell'ambito del loro programma di lavoro permanente o di iniziative specifiche, perseguono un obiettivo d'interesse generale europeo nel settore della parità tra donne e uomini o un obiettivo che si inserisce nel quadro della politica dell'Unione europea in questo settore.

Con esso si mira a rafforzare e a rendere più efficace l'azione comunitaria nel settore della parità tra donne e uomini, sostenendo finanziariamente le organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parità tra donne e uomini, in particolare la Lobby europea delle donne.

Al fine di promuovere la parità tra donne e uomini che possono contribuire al rafforzamento e all'efficacia dell'azione comunitaria vi sono le seguenti attività delle organizzazioni:

- a) funzione di rappresentanza delle parti interessate a livello comunitario
- b) azioni di sensibilizzazione destinate a promuovere la parità di genere, in particolare attraverso studi, campagne e seminari
- c) diffusione di informazioni sull'azione comunitaria per promuovere la parità di genere
- d) azioni che favoriscono, in particolare, la conciliazione tra vita professionale e vita familiare, la partecipazione delle donne all'adozione delle decisioni, la lotta contro la violenza nei confronti delle donne, contro gli stereotipi fondati sul sesso e contro le

discriminazioni nel luogo di lavoro

- e) misure che promuovono la cooperazione con le organizzazioni femminili nei paesi terzi e aumentano la consapevolezza della situazione delle donne attraverso il mondo.

Le attività della Lobby europea delle donne nella rappresentanza e nel coordinamento delle organizzazioni femminili non governative e nell'intermediazione dell'informazione sulle donne nei confronti delle istituzioni europee e delle organizzazioni non governative sono in particolare le seguenti:

- 1) controllare l'attuazione della piattaforma d'azione di Pechino (Nazioni Unite)
- 2) prendere posizione per il miglioramento della normativa europea in materia di parità di genere e per l'inserimento delle donne in tutti i settori d'azione politica, partecipare alle riunioni e alle conferenze nel settore della parità di genere, condurre azioni per garantire l'integrazione dei punti di vista e degli interessi delle donne nelle politiche nazionali ed europee, in particolare incoraggiando la partecipazione delle donne all'adozione delle decisioni
- 3) rafforzare la parità tra donne e uomini nel processo d'allargamento dell'Unione europea e sviluppare la cooperazione con le organizzazioni femminili degli Stati membri che aderiscono.

Le attività realizzate dalle organizzazioni che possono ricevere una sovvenzione comunitaria in forza del programma rientrano in una delle categorie seguenti:

Categoria 1:

attività permanenti della Lobby europea delle donne, i cui membri sono, tra l'altro, le organizzazioni femminili degli Stati membri dell'Unione europea, fatta salva l'osservanza dei principi seguenti:

- indipendenza nella selezione dei suoi membri;
- autonomia nelle sue attività, ai sensi del punto 1.2.

Categoria 2:

attività permanenti di un'organizzazione che persegue un obiettivo d'interesse generale europeo nel settore della parità di genere o un obiettivo che si inserisce nel quadro della politica dell'Unione europea in questo settore. Possono partecipare al programma, gli enti senza scopo di lucro che svolgono attività esclusivamente nella prospettiva della parità tra donne e uomini o le organizzazioni con un mandato più ampio che svolgono una parte delle loro attività esclusivamente nella prospettiva della parità tra donne e uomini. Per sostenere la realizzazione del programma di lavoro permanente di un'organizzazione siffatta può essere concessa una sovvenzione annuale di funzionamento.

Categoria 3:

azioni specifiche di un'organizzazione che persegue un obiettivo d'interesse generale europeo nel settore della parità tra donne e uomini o un obiettivo che si inserisce nel quadro della politica dell'Unione europea in questo settore.

Alla Lobby europea delle donne, che svolge attività della **categoria 1**, può essere direttamente concessa una sovvenzione di funzionamento previa approvazione di un piano di lavoro e un bilancio appropriati.

Le organizzazioni beneficiarie di una sovvenzione di funzionamento, in quanto svolgono attività rientranti nella **categoria 2**, sono selezionate in base ad inviti a presentare proposte.

Le organizzazioni beneficiarie di una sovvenzione in quanto svolgono un'azione specifica rientrante nella **categoria 3**, sono selezionate in base ad inviti a presentare proposte.

Per poter beneficiare di una sovvenzione, le organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parità tra donne e uomini devono rispettare le disposizioni dell'allegato e le attività devono:

- a) contribuire allo sviluppo e all'attuazione di azioni comunitarie nel settore della

promozione della parità tra donne e uomini

- b) essere conformi ai principi che stanno alla base dell'azione comunitaria nel settore politico dell'uguaglianza tra le donne e gli uomini e alle disposizioni legali che la disciplinano
- c) avere un potenziale di influsso transnazionale.

2. L'organizzazione di cui trattasi deve essere giuridicamente costituita da oltre un anno, operante individualmente o sotto forma di diverse associazioni coordinate.

Oltre alle organizzazioni stabilite negli Stati membri, possono partecipare al programma anche le organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parità tra donne e uomini che sono stabilite:

- a) negli Stati aderenti che hanno firmato il trattato di adesione il 16 aprile 2003
- b) nei paesi EFTA/SEE, conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo SEE
- c) in Romania e Bulgaria, sulla base del fatto che le condizioni per la loro partecipazione devono essere stabilite conformemente agli accordi europei, ai loro protocolli addizionali e alle decisioni dei rispettivi consigli d'associazione
- d) in Turchia, sulla base del fatto che le condizioni per la sua partecipazione devono essere stabilite conformemente all'accordo quadro tra la Comunità europea e la Turchia sui principi generali per la partecipazione della stessa ai programmi comunitari.

Il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹ deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato², considerando quanto segue:

(1) Il principio della parità tra donne e uomini è un principio fondamentale del diritto comunitario ai sensi dell'articolo 2 e dell'articolo 3, paragrafo 2 del trattato e in forza della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee. Secondo il trattato, la parità tra donne e uomini

rappresenta uno dei "compiti" e degli obiettivi particolari della Comunità, la quale ha l'obbligo positivo di promuoverla in tutte le sue attività.

(2) L'articolo 13, paragrafo 1 del trattato conferisce al Consiglio il potere di prendere i provvedimenti opportuni per combattere tutte le discriminazioni fondate, tra l'altro, sul sesso.

Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, il Consiglio delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato quando adotta misure di incentivazione comunitarie, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, destinate ad appoggiare le azioni degli Stati membri volte a contribuire alla realizzazione di tale obiettivo.

(3) L'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea vieta ogni discriminazione fondata sul sesso e l'articolo 23 sancisce il principio della parità tra donne e uomini in tutti i settori.

(4) L'esperienza dell'azione condotta a livello comunitario ha dimostrato che la promozione della parità di genere richiede nella pratica una combinazione di misure e, in particolare, di strumenti legislativi e di azioni concrete progettati per rafforzarsi reciprocamente.

(5) Il Libro bianco della Commissione sulla governance europea sostiene il principio della partecipazione dei cittadini dalla fase della concezione a quella dell'attuazione delle politiche, del coinvolgimento della società civile e delle organizzazioni che la compongono e di una consultazione più efficace e più trasparente delle parti interessate.

(6) La quarta conferenza mondiale sulle donne svoltasi a Pechino ha adottato il 15 settembre 1995 una dichiarazione e una piattaforma d'azione che invitano i governi, la comunità internazionale e la società civile ad adottare misure strategiche intese all'eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne e degli ostacoli alla parità tra donne e uomini.

(7) Con la decisione 2001/51/CE³ il Consiglio ha istituito il programma d'azione comunitaria concernente la strategia comunitaria in materia di parità tra donne e uomini. Tali azioni dovrebbero essere integrate da misure di sostegno negli ambienti interessati.

(8) Le linee di bilancio A-3037 (n. ABB 040501) e A-3046 (n. ABB 040503) del bilancio generale dell'Unione europea relativo all'esercizio 2003 e agli esercizi precedenti sono state destinate a

sostenere la Lobby europea delle donne e talune organizzazioni femminili operanti per promuovere la parità tra donne e uomini.

(9) Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee⁴, in seguito denominato il "regolamento finanziario", impone l'adozione di un atto di base per le azioni di sostegno esistenti, che sia conforme a queste disposizioni.

(10) Le attività di alcune organizzazioni contribuiscono a promuovere la parità di genere, in particolare nel caso delle misure comunitarie specificamente destinate alle donne.

(11) In particolare, la Lobby europea delle donne, che è composta dalla maggior parte delle organizzazioni femminili esistenti nei quindici Stati membri e che conta più di tremila membri, esercita una funzione essenziale di promozione, controllo e diffusione delle misure comunitarie destinate alle donne in vista della realizzazione della parità tra donne e uomini.

La sua attività si inserisce in una prospettiva d'interesse generale europeo.

(12) Di conseguenza, occorrerebbe adottare un programma strutturato volto ad accordare un aiuto finanziario a queste organizzazioni, sotto forma di sovvenzione di funzionamento per attività con scopi di interesse generale europeo in materia di parità di genere o con un obiettivo che si inserisce nel quadro della politica dell'Unione europea in questo settore e sotto forma di sovvenzioni per determinate iniziative.

(13) Il presente programma ha un ambito di applicazione geografica ampio in quanto il nuovo trattato di adesione è stato firmato il 16 aprile 2003 e l'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE) prevede, in materia di parità di genere, una cooperazione allargata tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e i paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), dall'altro. L'accordo SEE definisce le procedure di partecipazione degli Stati EFTA che sono parti dell'accordo SEE ai programmi comunitari in questo settore. Occorrerebbe inoltre prevedere la partecipazione della Romania e della Bulgaria al presente programma conformemente alle condizioni di cui ai loro accordi europei, ai loro protocolli addizionali e alle decisioni dei

rispettivi consigli d'associazione e della Turchia conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo quadro tra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia sui principi generali per la partecipazione della Repubblica di Turchia ai programmi comunitari⁵

(14) Nel definire le modalità per la concessione dell'aiuto occorrerebbe tener conto della natura particolare delle organizzazioni attive a livello europeo nel settore della promozione della parità tra donne e uomini.

(15) La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento Europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio⁶

(16) La dichiarazione comune sugli atti di base per le sovvenzioni adottata dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 24 novembre 2003 prevede, a titolo eccezionale, che si introducano in questo programma clausole transitorie riguardanti il periodo di ammissibilità delle spese,

DECIDONO:

Articolo 1

Obiettivo del programma

1. La presente decisione istituisce un programma d'azione comunitaria (in seguito denominato "il programma") per la promozione delle organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parità tra donne e uomini.

2. L'obiettivo generale del programma è quello di sostenere le attività di tali organizzazioni, che, nell'ambito del loro programma di lavoro permanente o di iniziative specifiche, perseguono un obiettivo d'interesse generale europeo nel settore della parità tra donne e uomini o un obiettivo che si inserisce nel quadro della politica dell'Unione europea in questo settore.

3. Il programma inizia il 1° gennaio 2004 e si conclude il 31 dicembre 2005.

Articolo 2

Accesso al programma

1. Per poter beneficiare di una sovvenzione, le

organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parità tra donne e uomini devono rispettare le disposizioni dell'allegato e le attività devono:

- a) contribuire allo sviluppo e all'attuazione di azioni comunitarie nel settore della promozione della parità tra donne e uomini;
- b) essere conformi ai principi che stanno alla base dell'azione comunitaria nel settore politico dell'uguaglianza tra le donne e gli uomini e alle disposizioni legali che la disciplinano;

c) avere un potenziale di influsso transnazionale.

2. L'organizzazione di cui trattasi deve essere giuridicamente costituita da oltre un anno, operante individualmente o sotto forma di diverse associazioni coordinate.

Articolo 3

Partecipazione di paesi terzi

Oltre alle organizzazioni stabilite negli Stati membri, possono partecipare al programma anche le organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parità tra donne e uomini che sono stabilite:

- a) negli Stati aderenti che hanno firmato il trattato di adesione il 16 aprile 2003;
- b) nei paesi EFTA/SEE, conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo SEE;
- c) in Romania e Bulgaria, sulla base del fatto che le condizioni per la loro partecipazione devono essere stabilite conformemente agli accordi europei, ai loro protocolli addizionali e alle decisioni dei rispettivi consigli d'associazione;
- d) in Turchia, sulla base del fatto che le condizioni per la sua partecipazione devono essere stabilite conformemente all'accordo quadro tra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia sui principi generali per la partecipazione della Repubblica di Turchia ai programmi comunitari.

Articolo 4

Selezione dei beneficiari

1. Le sovvenzioni di funzionamento sono concesse direttamente ai beneficiari di cui al punto 2.1 dell'allegato.

2. La concessione di una sovvenzione di funzionamento, nell'ambito del suo programma di lavoro permanente o la concessione di una sovvenzione per iniziative specifiche ad un'organizzazione che persegue un obiettivo

d'interesse generale europeo si inserisce nel quadro della politica dell'Unione europea nel settore della promozione della parità tra donne e uomini deve rispettare i criteri generali precisati nell'allegato. La selezione delle organizzazioni beneficiarie di tali sovvenzioni, ai sensi dei punti 2.2 e 2.3 dell'allegato, risulta da un invito a presentare proposte.

Articolo 5

Concessione della sovvenzione

1. Le sovvenzioni di funzionamento concesse, ai sensi dei punti 2.1 e 2.2 dell'allegato, ad organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parità tra donne e uomini possono finanziare non oltre l'80% delle spese totali finanziabili dell'organizzazione interessata nell'anno civile per il quale la sovvenzione è concessa.

2. A norma dell'articolo 113, paragrafo 2 del regolamento finanziario e data la natura delle organizzazioni oggetto della presente decisione, il principio di regressività non si applica alle sovvenzioni concesse nell'ambito del programma.

Articolo 6

Disposizioni finanziarie

1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del programma per il periodo 2004-2005 è pari a 2,2 milioni di EUR.

2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 7

Clausole transitorie

Per le sovvenzioni accordate nel 2004 il periodo di ammissibilità delle spese potrà avere inizio il 1° gennaio 2004, purché le spese in questione non risultino anteriori alla data in cui è stata depositata la domanda di sovvenzione ovvero alla data in cui ha inizio l'esercizio finanziario del beneficiario. Nel corso del 2004 ai beneficiari il cui esercizio finanziario abbia inizio prima del 1° marzo può essere concessa un'esenzione dall'obbligo di firmare l'accordo relativo alla sovvenzione entro i primi quattro mesi dall'inizio dell'esercizio finanziario del beneficiario, di cui all'articolo 112, paragrafo 2 del regolamento finanziario. In tale caso gli accordi relativi alle sovvenzioni dovranno essere firmati entro il 30 giugno 2004.

Articolo 8

Controllo e valutazione

Entro il 31 dicembre 2006 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul conseguimento degli obiettivi del programma. Detta relazione si fonda sui risultati ottenuti dai beneficiari e valuta in particolare l'efficienza di cui questi ultimi danno prova quanto al conseguimento degli obiettivi definiti nell'articolo 1 e nell'allegato.

Articolo 9

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Fatto a Strasburgo, addì 29.4.2004

Per il Parlamento Europeo

Per il Consiglio

Il Presidente

Il Presidente

P. Cox M. McDowell

ALLEGATO

1. Attività sostenute

L'obiettivo generale di cui all'articolo 1 mira a rafforzare e a rendere più efficace l'azione comunitaria nel settore della parità tra donne e uomini, sostenendo finanziariamente le organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parità tra donne e uomini, in particolare la lobby europea delle donne.

1.1 Le attività delle organizzazioni attive nel promuovere la parità tra donne e uomini che possono contribuire al rafforzamento e all'efficacia dell'azione comunitaria sono, in particolare, le seguenti:

- funzione di rappresentanza delle parti interessate a livello comunitario,
- azioni di sensibilizzazione destinate a promuovere la parità di genere, in particolare attraverso studi, campagne e seminari,
- diffusione di informazioni sull'azione comunitaria per promuovere la parità di genere,
- azioni che favoriscono, in particolare, la conciliazione tra vita professionale e vita familiare, la partecipazione delle donne all'adozione delle decisioni, la lotta contro la violenza nei confronti delle donne, contro

gli stereotipi fondati sul sesso e contro le discriminazioni nel luogo di lavoro,

- misure che promuovono la cooperazione con le organizzazioni femminili nei paesi terzi e aumentano la consapevolezza della situazione delle donne attraverso il mondo.

1.2 Le attività della lobby europea delle donne nella rappresentanza e nel coordinamento delle organizzazioni femminili non governative e nell'intermediazione dell'informazione sulle donne nei confronti delle istituzioni europee e delle organizzazioni non governative sono in particolare le seguenti:

- controllare l'attuazione della piattaforma d'azione di Pechino (Nazioni Unite),
- prendere posizione per il miglioramento della normativa europea in materia di parità di genere e per l'inserimento delle donne in tutti i settori d'azione politica,
- partecipare alle riunioni e alle conferenze nel settore della parità di genere,
- condurre azioni per garantire l'integrazione dei punti di vista e degli interessi delle donne nelle politiche nazionali ed europee, in particolare incoraggiando la partecipazione delle donne all'adozione delle decisioni,
- rafforzare la parità tra donne e uomini nel processo d'allargamento dell'Unione europea e sviluppare la cooperazione con le organizzazioni femminili degli Stati membri che aderiscono.

2. Realizzazione delle attività sostenute

Le attività realizzate dalle organizzazioni che possono ricevere una sovvenzione comunitaria in forza del programma rientrano in una delle categorie seguenti:

2.1 **Categoria 1:** attività permanenti della lobby europea delle donne, i cui membri sono, tra l'altro, le organizzazioni femminili degli Stati membri dell'Unione europea, fatta salva l'osservanza dei principi seguenti:

- indipendenza nella selezione dei suoi membri;
- autonomia nelle sue attività, ai sensi del punto 1.2.

2.2 **Categoria 2:** attività permanenti di un'organizzazione che persegue un obiettivo d'interesse generale europeo nel settore della parità di genere o un obiettivo che si inserisce nel quadro della politica dell'Unione europea in questo settore.

Possono partecipare al programma, ai sensi dell'articolo 2 gli enti senza scopo di lucro che svolgono attività esclusivamente nella prospettiva della parità tra donne e uomini o le organizzazioni con un mandato più ampio che svolgono una parte delle loro attività esclusivamente nella prospettiva della parità tra donne e uomini. Per sostenere la realizzazione del programma di lavoro permanente di un'organizzazione siffatta può essere concessa una sovvenzione annuale di funzionamento.

2.3 **Categoria 3:** azioni specifiche di un'organizzazione che persegue un obiettivo d'interesse generale europeo nel settore della parità tra donne e uomini o un obiettivo che si inserisce nel quadro della politica dell'Unione europea in questo settore.

3. Selezione dei beneficiari

3.1 Alla lobby europea delle donne, che svolge attività della categoria 1, può essere direttamente concessa una sovvenzione di funzionamento previa approvazione di un piano di lavoro e un bilancio appropriati.

3.2 Le organizzazioni beneficiarie di una sovvenzione di funzionamento, in quanto svolgono attività rientranti nella categoria 2, sono selezionate in base ad inviti a presentare proposte.

3.3 Le organizzazioni beneficiarie di una sovvenzione in quanto svolgono un'azione specifica rientrante nella categoria 3, sono selezionate in base ad inviti a presentare proposte.

4. Controlli e audit

4.1 Il beneficiario di una sovvenzione di funzionamento deve tenere a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi delle spese effettuate nel corso dell'anno per il quale è stata concessa la sovvenzione, in particolare lo stato verificato dei conti, per un periodo di cinque anni a decorrere dall'ultimo pagamento. Il beneficiario di una sovvenzione deve fare in modo che i documenti giustificativi eventualmente in possesso dei partner o dei membri delle organizzazioni siano messi a disposizione della Commissione.

4.2 La Commissione, o tramite i suoi agenti o tramite qualsiasi altro organismo esterno qualificato di sua scelta, ha il diritto di concordare un audit sul modo in cui dev'essere

usata la sovvenzione. Questi audit possono essere effettuati in qualsiasi momento durante la durata dell'accordo concernente una sovvenzione e per un periodo di cinque anni a partire dalla data del pagamento del saldo della sovvenzione. Se del caso, i risultati di questi audit potranno condurre a decisioni di recupero della Commissione.

4.3 Il personale della Commissione e le persone esterne delegate dalla Commissione devono avere un accesso adeguato, in particolare, agli uffici del beneficiario e a tutte le informazioni che possono risultare necessarie, anche in formato elettronico, per condurre a termine gli audit.

4.4 La Corte dei conti e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) deve disporre degli stessi diritti della Commissione, in particolare del diritto d'accesso.

4.5 Per tutelare gli interessi finanziari delle Comunità europee avverso le frodi e altre irregolarità, nell'ambito del programma la Commissione è autorizzata a effettuare controlli e verifiche in loco ai sensi del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio⁷. Se necessario, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) effettua indagini ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸.

¹ GU C 80 del 30.3.2004, pag. 115

² Parere del Parlamento Europeo del 20 novembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 6 febbraio 2004 (GU C 95 E del 20.4.2004, pag. 1), posizione del Parlamento Europeo del 30 marzo 2004 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 aprile 2004.

³ GU L 17 del 19.1.2001, pag. 22.

⁴ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1

⁵ GU L 61 del 2.3.2002, pag. 29.

⁶ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. Accordo modificato dalla decisione 2003/429/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 25).

⁷ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

⁸ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 806/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 aprile 2004

Sulla promozione della parità fra i sessi nella cooperazione allo sviluppo G.U.U.E. L 143 del 30/04/2004, pp. 40-45



Considerando che la parità fra i sessi e il rafforzamento del ruolo della donna figurano tra gli obiettivi di sviluppo del millennio delle Nazioni Unite, il regolamento è inteso ad attuare misure volte a promuovere la parità fra i sessi nelle politiche, nelle strategie e negli interventi comunitari di cooperazione allo sviluppo. Al tal fine la Comunità fornisce assistenza finanziaria e consulenze adeguate onde promuovere la parità fra i sessi in tutte le politiche e in tutti gli interventi di cooperazione allo sviluppo attuate in tutti i paesi in via di sviluppo. Il sostegno comunitario completa e rafforza le politiche e le capacità dei paesi in via di sviluppo, nonché l'assistenza fornita attraverso gli altri strumenti di cooperazione allo sviluppo.

Il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 179,
vista la proposta della Commissione, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato⁹,
considerando quanto segue:

(1) La parità fra i sessi e il rafforzamento del ruolo della donna figurano tra gli obiettivi di sviluppo del millennio delle Nazioni Unite, che stabiliscono traguardi ben precisi in materia di istruzione da raggiungere entro il 2015.

(2) Due terzi dei bambini non scolarizzati sono di sesso femminile. Le percentuali di accesso alla scuola, fra le bambine, permangono inferiori a quelle dei maschi e i tassi di abbandono della scuola sono superiori tra le bambine.

(3) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del trattato l'azione della Comunità a norma di detto articolo, compresa la politica nel settore

della cooperazione allo sviluppo, deve mirare a eliminare le ineguaglianze e a promuovere la parità tra uomini e donne.

(4) Le donne rappresentano la stragrande maggioranza dei poveri di tutto il mondo. È pertanto indispensabile promuovere la parità fra i sessi onde raggiungere l'obiettivo globale di riduzione della povertà entro il 2015.

(5) Per arrivare alla parità fra donne e uomini di tutte le età, la cui importanza per una lotta efficace contro la povertà è stata ampiamente riconosciuta, è necessario combinare questo obiettivo con misure specifiche a favore delle donne, indipendentemente dall'età, nell'ambito di una strategia d'integrazione delle questioni di genere.

(6) Il contributo delle donne allo sviluppo è condizionato da un gran numero di ostacoli, che sminuiscono i risultati della loro attività e riducono i vantaggi che ne conseguono per le donne e per l'intera società. L'importanza del ruolo economico, sociale e ambientale svolto dalle donne nei paesi in via di sviluppo ha riconosciuto, a livello internazionale, che la loro partecipazione totale e senza discriminazioni è indispensabile ad uno sviluppo sostenibile ed efficace.

(7) La Comunità e i suoi Stati membri hanno firmato la dichiarazione e la piattaforma d'azione della quarta conferenza mondiale sulle donne tenutasi a Pechino nel 1995, che ha insistito sulla necessità di agire per eliminare gli ostacoli a livello mondiale alla parità fra i sessi e di integrare le questioni di genere nella strategia attuata a tal fine.

(8) I firmatari della convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne hanno deciso di utilizzare tutti i mezzi disponibili per combattere questo fenomeno, che considerano un ostacolo allo sviluppo.

(9) Il regolamento (CE) n. 2836/98 del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativo all'integrazione delle questioni "di genere" nella cooperazione allo sviluppo¹⁰, intende promuovere l'integrazione sistematica delle questioni di genere nelle politiche comunitarie di cooperazione allo sviluppo e l'inclusione di interventi volti ad eliminare le principali disparità fra i sessi. Al tempo stesso, la parità uomo-donna viene promossa nei piani nazionali volti ad applicare gli elementi principali della piattaforma d'azione di Pechino. Detto regolamento è scaduto il 31 dicembre 2003.

(10) La dichiarazione del Consiglio e della Commissione sulla politica di sviluppo della Comunità europea, adottata il 10 novembre 2000, definisce la parità fra i sessi una questione trasversale.

(11) La comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 21 giugno 2001 sul programma d'azione per l'integrazione della parità tra i generi nella cooperazione allo sviluppo della Comunità definisce il quadro di attuazione per detta integrazione. Il programma d'azione è stato approvato dal Consiglio nelle conclusioni dell'8 novembre 2001.

(12) Nella risoluzione del 25 aprile 2002¹ sul programma d'azione suddetto il Parlamento europeo ha ribadito quanto sia importante integrare le questioni di genere per arrivare alla parità fra i sessi e migliorare la condizione delle donne nei paesi in via di sviluppo.

(13) Il presente regolamento stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio² annuale, il riferimento principale ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio². In generale, il finanziamento CE in materia di sviluppo dovrebbe contribuire anche alla parità tra i sessi, in quanto tematica trasversale.

(14) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione³.

(15) Poiché lo scopo dell'azione proposta, vale

a dire la promozione della parità fra i sessi nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

CAPITOLO I: *ambito di applicazione*

Articolo 1

1. Il presente regolamento è inteso ad attuare misure volte a promuovere la parità fra i sessi nelle politiche, nelle strategie e negli interventi comunitari di cooperazione allo sviluppo.

A tal fine, la Comunità fornisce assistenza finanziaria e consulenze adeguate onde promuovere la parità fra i sessi in tutte le politiche e in tutti gli interventi di cooperazione allo sviluppo attuati nei paesi via di sviluppo.

2. Il sostegno comunitario completa e rafforza la politiche e le capacità dei paesi in via di sviluppo, nonché l'assistenza fornita attraverso gli altri strumenti di cooperazione allo sviluppo.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento:

- a) "l'integrazione delle questioni di genere" riguarda la pianificazione, la (ri)organizzazione, il miglioramento e la valutazione dei processi politici, affinché la prospettiva della parità fra i sessi sia integrata dalle persone normalmente coinvolte in tutte le politiche, strategie e interventi di sviluppo, a tutti i livelli e in tutte le fasi;
- b) si possono adottare o mantenere misure specifiche volte a evitare o a compensare le discriminazioni legate al sesso onde garantire di fatto la parità tra uomini e donne; le misure suddette devono mirare anzitutto a migliorare la situazione delle donne nel settore contemplato dal presente regolamento.

Articolo 3

Nell'intento di promuovere la parità fra i sessi e il ruolo della donna, conformemente agli obiettivi di sviluppo del millennio stabiliti dalle Nazioni Unite, alla convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, alla dichiarazione e alla piattaforma d'azione di Pechino adottate in occasione della quarta conferenza mondiale sulle donne, al documento conclusivo della sessione speciale dell'assemblea generale "Donne 2000: eguaglianza sessuale sviluppo e pace per il ventunesimo secolo", il presente regolamento si prefigge di:

- a) sostenere l'integrazione delle questioni di genere in tutti i settori della cooperazione allo sviluppo, adottando al tempo stesso misure specifiche a favore delle donne di tutte le età, al fine di promuovere la parità fra i sessi contribuendo in misura considerevole alla riduzione della povertà;
- b) creare nei paesi in via di sviluppo capacità endogene pubbliche e private atte ad assumere la responsabilità e l'iniziativa di promuovere la parità tra i sessi.

Articolo 4

1. Fra le attività di promozione della parità fra i sessi che potrebbero essere finanziate figura il sostegno:

- a) alle misure specifiche riguardanti l'accesso e il controllo di risorse e servizi destinati alle donne, in particolare per quanto riguarda l'istruzione e la formazione, la salute, le attività economiche e sociali, il lavoro e le infrastrutture, nonché la partecipazione delle donne all'adozione delle decisioni politiche;
- b) alla promozione della raccolta, della diffusione, dell'analisi e del miglioramento di statistiche disaggregate per sesso e per età; allo sviluppo e alla diffusione di metodologie, orientamenti, valutazioni dell'impatto sulla parità fra i sessi ex ante e a posteriori, studi tematici, indicatori qualitativi e quantitativi e altri strumenti operativi;
- c) alle azioni di sensibilizzazione e di propaganda e alla creazione di reti di partner nell'ambito della parità fra i sessi;
- d) alle attività volte a rafforzare la capacità istituzionale e operativa dei principali responsabili del processo di sviluppo nei

paesi partner, come l'invio di esperti delle questioni di genere, la formazione e l'assistenza tecnica.

2. Gli strumenti da finanziare nel quadro delle attività di cui al paragrafo 1, possono consistere in:

- a) studi metodologici e organizzativi sull'integrazione delle questioni di genere riguardanti tutte le fasce di età;
- b) assistenza tecnica, comprese valutazioni dell'impatto sulla parità fra i sessi, l'istruzione, la formazione, la società dell'informazione o altri servizi;
- c) forniture, revisioni dei conti e missioni di controllo/valutazione.

3. I finanziamenti comunitari possono coprire:

- a) i progetti di investimento, escluso l'acquisto di beni immobili;
- b) le spese di funzionamento dell'organismo beneficiario, comprese le spese correnti di gestione e manutenzione, che non dovrebbero superare i costi previsti per le spese amministrative.

Di norma le sovvenzioni per il funzionamento saranno erogate in modo decrescente.

Articolo 5

In sede di selezione e di esecuzione delle attività di cui all'articolo 4, paragrafo 1, si cercherà in particolare di:

- a) potenziare il ruolo catalizzatore e moltiplicatore degli interventi e dei programmi a sostegno della strategia di integrazione generalizzata delle questioni di genere nelle azioni comunitarie;
- b) rafforzare i partenariati strategici e avviare una cooperazione transnazionale, che si aggiungerà, in particolare, alla cooperazione regionale riguardante la parità fra i sessi;
- c) programmare gli interventi in modo da ottenere un buon rapporto qualità-prezzo e un impatto sostenibile;
- d) definire chiaramente obiettivi e indicatori e sorvegliarne l'andamento;
- e) promuovere le sinergie con le politiche e i programmi riguardanti la salute e i diritti riproduttivi e sessuali le malattie legate alla povertà, in particolare i programmi in materia di HIV/AIDS, le misure intese a combattere la violenza, la questione relativa alle bambine e alle ragazze, l'istruzione e la formazione delle donne di tutte le età, gli

anziani e l'ambiente, i diritti umani, la prevenzione dei conflitti, la democratizzazione e la partecipazione delle donne ai processi decisionali in ambito politico, economico e sociale;

- f) integrare le questioni di genere tra le sei aree prioritarie della politica di sviluppo comunitaria;
- g) prestare necessariamente particolare attenzione all'istruzione delle bambine e al fatto che si può iniziare a rimediare all'assenza di pari opportunità per le bambine assumendo e formando insegnanti di sesso femminile a livello locale.

CAPITOLO II: *esecuzione degli aiuti*

Articolo 6

1. I finanziamenti comunitari di cui al presente regolamento sono concessi tramite sovvenzioni o convenzioni.
2. La sovvenzione può coprire la totalità delle spese solo qualora sia dimostrato che la stessa è indispensabile alla realizzazione dell'azione, fatta eccezione per le azioni che dipendono dall'esecuzione di accordi finanziari con paesi terzi o le azioni gestite da organizzazioni internazionali. Diversamente, per ciascuna azione di cooperazione è richiesto un contributo finanziario dei beneficiari di cui all'articolo 7. Nel fissare l'importo del contributo richiesto, si tiene conto della capacità dei partner e della natura dell'azione.
3. I contratti con i beneficiari possono coprire il finanziamento delle loro spese di funzionamento, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera b).
4. L'assistenza finanziaria fornita a norma del presente regolamento può comportare cofinanziamenti con altri donatori, in particolare gli Stati membri, le Nazioni Unite, le banche di sviluppo internazionali o regionali o le istituzioni finanziarie.

Articolo 7

1. Possono beneficiare dell'assistenza finanziaria concessa ai sensi del presente regolamento i seguenti partner:
 - a) enti amministrativi e agenzie governative a livello nazionale, regionale e locale;
 - b) comunità locali, ONG, in particolare quelle impegnate nel settore della parità dei sessi, associazioni di donne, organizzazioni a base comunitaria, sindacati e altre persone fisiche e giuridiche senza scopo di lucro;

- c) settore privato locale;
- d) organizzazioni regionali;
- e) organizzazioni internazionali, quali le Nazioni Unite e le loro agenzie, fondi e programmi, banche di sviluppo, istituzioni finanziarie, iniziative globali, partenariati internazionali tra settore pubblico/settore privato;
- f) istituti di ricerca e sviluppo e università.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, lettera e), l'assistenza finanziaria comunitaria prestata tramite sovvenzione è riservata ai partner la cui sede principale si trova in uno Stato membro o in un paese terzo che beneficia o potrebbe beneficiare di assistenza comunitaria ai sensi del presente regolamento, purché tale sede sia effettivamente l'ufficio che dirige le operazioni commerciali. In casi eccezionali, la sede in questione può essere ubicata in un altro paese terzo. Si privilegeranno le strutture endogene atte a sviluppare le capacità locali in relazione alle questioni di genere.

Articolo 8

1. Quando le azioni comportano accordi di finanziamento tra la Comunità e il paese beneficiario, detti accordi prevedono che il pagamento di tasse, diritti o altri oneri non sia a carico della Comunità.
2. Ogni accordo di finanziamento, di sovvenzione, o contratto concluso in base al presente regolamento prevede in particolare che la Commissione e la Corte dei conti possano effettuare controlli in loco secondo le consuete procedure definite dalla Commissione nell'ambito delle disposizioni vigenti, in particolare quelle del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee¹.
3. Sono adottate le misure necessarie per sottolineare il carattere comunitario degli aiuti forniti nell'ambito del presente regolamento.

Articolo 9

1. La partecipazione alle gare e l'attribuzione dei contratti di fornitura è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri, dei paesi assimilati e di tutti i paesi in via di sviluppo. È aperta a condizioni di reciprocità ad altri paesi terzi. In casi eccezionali e debitamente giustificati, può essere estesa ad altri paesi terzi.
2. Le forniture provengono dagli Stati membri, dal paese beneficiario o da altri paesi in via di sviluppo. Nei casi di cui al paragrafo 1, le

forniture possono provenire da altri paesi terzi.

Articolo 10

1. Per conseguire gli obiettivi di coerenza e di complementarità previsti dal trattato e garantire la massima efficacia globale di queste azioni, la Commissione può adottare tutte le misure necessarie per il coordinamento, in particolare:

- a) la creazione di un sistema per lo scambio e l'analisi costante di informazioni sulle azioni finanziate e su quelle per cui è proposto il finanziamento da parte della Comunità e degli Stati membri;
- b) il coordinamento in loco dell'esecuzione delle azioni, attraverso periodici incontri e scambi d'informazioni tra i rappresentanti della Commissione e degli Stati membri, le autorità locali e gli altri organi decentrati nel paese beneficiario.

2. La Commissione dovrebbe trattare la questione del genere quale punto permanente all'ordine del giorno durante le riunioni con rappresentanti degli Stati membri e dei paesi partner onde dare maggiore risalto alle questioni di genere nei settori emergenti della cooperazione allo sviluppo.

3. La Commissione deve tener conto delle esperienze degli Stati membri, di altri donatori e paesi partner nei settori dell'integrazione delle questioni di genere e dell'emancipazione delle donne.

4. La Commissione può prendere, unitamente agli Stati membri, le iniziative necessarie per assicurare un buon coordinamento con gli altri donatori interessati, in particolare con quelli del sistema delle Nazioni Unite.

CAPITOLO III:

disposizioni finanziarie e procedure decisionali

Articolo 11

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente regolamento per il periodo 2004-2006 è pari a 9 milioni di EUR.

2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 12

1. La Commissione elabora orientamenti di programmazione strategica che definiscono la cooperazione della Comunità in termini di

obiettivi misurabili, priorità, scadenze per i settori specifici d'intervento, presupposti e risultati previsti. La programmazione è pluriennale e indicativa.

2. Gli orientamenti di programmazione strategica per i futuri interventi esposti dal rappresentante della Commissione vengono discussi una volta all'anno nell'ambito di una riunione congiunta dei comitati di cui all'articolo 14, paragrafo 1.

Articolo 13

1. La Commissione è incaricata di istruire, decidere e gestire le azioni di cui al presente regolamento secondo le procedure di bilancio e le altre procedure in vigore, in particolare quelle previste dal regolamento finanziario.

2. Il programma di lavoro è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Articolo 14

1. La Commissione è assistita dal comitato geograficamente competente per lo sviluppo.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a 45 giorni.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

CAPITOLO IV: relazioni

Articolo 15

1. Al termine di ciascun esercizio finanziario, la Commissione presenta, nella relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sulla politica di sviluppo comunitaria, informazioni sulle azioni finanziate nel corso dell'anno e le conclusioni della Commissione sull'applicazione del presente regolamento nell'esercizio finanziario precedente. Nella sintesi figurano, in particolare, informazioni sugli aspetti positivi e negativi e sui risultati delle azioni, i soggetti con i quali sono stati conclusi i contratti e i risultati di tutte le valutazioni indipendenti delle singole azioni.

2. Un anno prima che scada il presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione indipendente sulla sua applicazione onde stabilire se gli obiettivi sono stati realizzati e fornire indicazioni sul modo di migliorare l'efficacia delle azioni future.

Basandosi su detta relazione, la Commissione può formulare proposte sui futuri sviluppi del presente regolamento e sulle eventuali modifiche.

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica fino al 31 dicembre 2006.

Fatto a Strasburgo, addì 21 aprile 2004

Per il Parlamento europeo
Il Presidente P. COX

Per il Consiglio
Il Presidente D. ROCHE

⁹ *Parere del Parlamento europeo del 18 dicembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 19 febbraio 2004 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Parlamento europeo del 30 marzo 2004 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).*

¹⁰ *GU L 354 del 30.12.1998, pag. 5. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).*

¹ *GU C 131 E del 5.6.2003, pag. 153.*

² *GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. Accordo modificato dalla decisione 2003/429/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 25).*

³ *GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.*

¹ *Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).*

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 251, PARAGRAFO 2, SECONDO COMMA DEL TRATTATO CE

del 23 febbraio 2004

Relativa alla posizione comune approvata dal consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del parlamento europeo e del consiglio sulla promozione della parità fra i sessi nella cooperazione allo sviluppo COM (2004)



Vengono messi in stretta correlazione gli obiettivi politici della piattaforma d'azione di Pechino, adottata in occasione della quarta Conferenza mondiale sulle donne, e uno degli obiettivi di sviluppo del millennio definiti dalle Nazioni Unite e viene sostenuto il potenziamento della strategia d'integrazione delle questioni di genere sostenendo azioni specifiche per il rafforzamento del ruolo delle donne. La Commissione ritiene che il testo della posizione comune costituisca una base adeguata per un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

1. Procedimento

Data di trasmissione della proposta al PE e al Consiglio (documento COM (2003) 465 def. - 2003/0176 COD):	30 luglio 2003
Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura:	18 dicembre 2003
Data dell'accordo politico in sede di Consiglio (all'unanimità):	26 gennaio 2004
Data di adozione della posizione comune:	19 febbraio 2004

2. Obiettivo della proposta della commissione

La proposta è destinata a sostituire il regolamento (CE) n. 2836/98 del Consiglio relativo all'integrazione delle questioni "di genere" nella cooperazione allo sviluppo, che è scaduto il 31 dicembre 2003. La proposta della Commissione mette in stretta correlazione gli obiettivi politici della piattaforma d'azione di Pechino adottata in occasione della quarta Conferenza mondiale sulle donne e uno degli obiettivi di sviluppo del millennio definiti dalle Nazioni Unite e potenzia la strategia d'integrazione delle questioni di genere sostenendo azioni specifiche per il rafforzamento del ruolo delle donne.

3. Osservazioni in merito alla posizione comune

3.1. Esame degli emendamenti proposti dal Parlamento in prima lettura

Nella plenaria del 17 dicembre 2003 la Commissione ha dichiarato di poter accogliere tutti

gli emendamenti, tranne uno (l'emendamento 21 all'articolo 11, paragrafo 1), poiché rafforzano e chiariscono il testo del regolamento senza alterare gli obiettivi principali. Dall'inizio di gennaio la Commissione ha informato verbalmente il Consiglio in merito alla sua posizione sugli emendamenti del PE e ha comunicato che la proposta deve essere considerata modificata in conseguenza.

3.1.1. *Emendamenti accolti integralmente dalla Commissione e inseriti nella posizione comune*
Emendamento 1 al considerando 2 (nuovo): evidenzia la situazione attuale delle bambine rispetto all'istruzione.

Emendamento 2 al considerando 13: sottolinea la valenza trasversale delle questioni di genere, anche in termini finanziari.

Emendamento 3 all'articolo 3: amplia i riferimenti internazionali, inserendo la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne e la quarta

Conferenza mondiale sulle donne che si è svolta a Pechino.

Emendamento 4 all'articolo 3, lettera a): sottolinea il concetto di "tutte le età" nell'ambito dell'integrazione delle questioni di genere.

Emendamento 5 all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a): amplia l'elenco esaustivo di progetti da sovvenzionare. Sono promosse attività nell'ambito della salute, della formazione (oltre all'istruzione), delle attività economiche e sociali, del lavoro e delle infrastrutture nonché della partecipazione delle donne all'adozione delle decisioni politiche.

Emendamento 6 all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b): rafforza il quadro analitico del regolamento.

Emendamento 7 all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c): aggiunge la dimensione "reti di partner".

Emendamento 8 all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d): sottolinea il ruolo dei partner nei paesi partecipanti.

Emendamento 9 all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b): inserisce nell'assistenza tecnica l'istruzione e la società dell'informazione.

Emendamento 10 all'articolo 4, paragrafo 3, lettera b): chiarisce il ruolo delle spese di funzionamento.

Emendamento 11 all'articolo 5, lettera b): rafforza il ruolo dei partenariati strategici.

Emendamento 12 all'articolo 5, lettera e): inserisce una serie di politiche nell'ambito delle quali devono essere promosse sinergie, in particolare: programmi in materia di HIV/AIDS, misure intese a combattere la violenza, formazione delle donne di tutte le età, diritti umani, prevenzione dei conflitti, democratizzazione e partecipazione delle donne ai processi decisionali in ambito politico, economico e sociale.

Emendamento 13 all'articolo 5 (nuova lettera f): si concentra sul nesso tra integrazione della dimensione di genere e le sei aree prioritarie della politica di sviluppo.

Emendamento 14 all'articolo 5 (nuova lettera g): rafforza i nessi con l'istruzione.

Emendamento 15 all'articolo 6 (nuovo paragrafo 3): sottolinea l'importanza delle spese di funzionamento rispetto alle spese amministrative.

Emendamento 16 all'articolo 7, paragrafo 1 (vecchio testo della lettera b): sopprime un

punto ridondante.

Emendamento 17 all'articolo 7, paragrafo 1 (nuovo testo della lettera b): evidenzia il ruolo delle organizzazioni di base e delle associazioni di donne.

Emendamento 18 all'articolo 7, paragrafo 1 (nuova lettera c): stabilisce un nesso tra lo sviluppo del settore privato e la parità fra i sessi.

Emendamento 20 all'articolo 10 (nuovo paragrafo 3): suggerisce che la Commissione tenga conto dell'esperienza acquisita dalle parti nell'ambito della parità fra i sessi.

Emendamento 23 all'articolo 10, paragrafo 2: suggerisce che la Commissione organizzi dibattiti periodici sulla parità fra i sessi durante le riunioni con gli Stati membri e i paesi partner.

3.1.2. *Emendamenti non inseriti nella posizione comune*

Non è stato inserito nella posizione comune l'emendamento 21 all'articolo 11, paragrafo 1. Tale emendamento del Parlamento prevedeva l'aumento della dotazione finanziaria da 9 milioni di euro in un triennio (proposta CE) a 11 milioni di euro. Il regolamento proposto deve fungere da catalizzatore al fine di mobilitare altre risorse nell'ambito dell'integrazione della dimensione di genere nella politica di cooperazione allo sviluppo. In questa prospettiva non è giustificato un aumento del bilancio di 2 milioni di euro. Inoltre, non sono disponibili risorse finanziarie supplementari. La Commissione non può accogliere questo emendamento.

3.2. Posizione comune del Consiglio

Il testo della posizione comune ribadisce la posizione della Commissione. La Commissione lo può accettare in quanto rispetta ampiamente la sostanza della proposta iniziale della Commissione e tiene conto degli emendamenti proposti dal Parlamento e accolti integralmente dalla Commissione.

4. Conclusione

La Commissione ritiene che il testo della posizione comune costituisca una base adeguata per un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

La Commissione può quindi accogliere la posizione comune proposta.

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO EUROPEO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO ED AL COMITATO DELLE REGIONI

del 19 febbraio 2004

Relazione sulla parità tra uomini e donne, 2004 COM (2004) 115



Il documento risponde a quanto richiesto nel Consiglio europeo di primavera del 20-21 marzo 2003, il quale invitava la Commissione a predisporre, in collaborazione con gli Stati membri, una relazione annuale sui progressi in materia di integrazione della dimensione uomo-donna nei diversi settori strategici. Alcuni progressi da sottolineare: il tasso di occupazione femminile ha raggiunto il 55,6% e gli Stati membri attribuiscono sempre maggior importanza alla questione dei divari salariali tra donne e uomini; sul piano dell'istruzione, le donne rappresentano il 55% delle persone diplomate dell'Unione europea; altri settori strategici, come la ricerca, le relazioni esterne e la cooperazione allo sviluppo hanno registrato dei miglioramenti in termini di integrazione della dimensione uomo-donna. Permangono tuttavia rilevanti disparità: il tasso di occupazione di uomini e donne nell'Unione allargata registra una differenza del 17,2%, mentre per il tasso di disoccupazione la differenza è dell'1,8%; per quanto riguarda il lavoro part-time, sono ancora le donne a rappresentare la maggioranza (34% delle donne contro il 7% degli uomini).

Sommario

■ Introduzione	1.
■ Progressi realizzati	2.
■ Sfide e orientamenti politici	3.
■ Applicazione e miglioramento della legislazione in materia di parità di trattamento	3.1
■ Eliminare il divario delle remunerazioni tra i sessi e i divari tra uomini e donne in materia di disoccupazione	3.2
■ Conciliare la vita professionale e la vita familiare	3.3
■ Promuovere la partecipazione equilibrata di donne e uomini nel processo decisionale	3.4
■ Messa in pratica dell'integrazione della dimensione di genere	3.5
■ Prevenire e combattere la violenza e la tratta delle donne	3.6
■ Conclusioni	4.
■ Allegato	

1. Introduzione

Il Consiglio europeo di primavera del 20 e 21 marzo 2003 ha invitato la Commissione a preparare, in collaborazione con gli Stati membri, una relazione annuale al Consiglio europeo di primavera sui progressi realizzati a favore della parità tra i sessi e sugli orientamenti per l'integrazione della dimensione di genere nei settori strategici. Questa relazione è la risposta a tale richiesta.

La parità tra donne e uomini è stato uno dei principi fondamentali dell'Unione europea fin dal suo inizio. Negli ultimi decenni la legislazione sulla parità tra i sessi è venuta a formare un quadro giuridico coerente ed è ormai una parte ben consolidata dell'acquis comunitario, che gli Stati membri vecchi e nuovi devono rispettare, ed ha avuto e continua ad avere un ruolo fondamentale nel promuovere la partecipazione in condizioni d'eguaglianza al mercato del lavoro; ha inoltre avuto un influsso considerevole e continuato sul quadro per le pari opportunità negli Stati membri.

La necessità di utilizzare pienamente il potenziale produttivo della forza di lavoro europeo è la chiave di volta per conseguire l'obiettivo strategico generale fissato a Lisbona di divenire entro il 2010 *"l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale"*.

La promozione della partecipazione delle donne al mercato di lavoro e gli sforzi intesi a eliminare i divari tra i sessi in tutti gli aspetti della vita sono fondamentali per un buon esito.

Il recente rallentamento dell'economia ha leggermente aumentato il tasso di disoccupazione UE-15, con un tasso di disoccupazione femminile tutt'ora più alto di quello maschile. Allo stesso tempo, i tassi d'occupazione hanno continuato ad aumentare, in particolare per le donne, ma con un ritmo molto più lento degli anni precedenti. Sono evidenti alcune tendenze positive, quali il diminuire del divario tra donne e uomini nell'occupazione, l'istruzione e la ricerca e un aumento del numero delle donne dirigenti o professioniste. Permangono tuttavia grandi ostacoli al raggiungimento della parità tra donne e uomini ed è essenziale rafforzare l'osservazione e la valutazione. In questo senso, gli indicatori messi a punto in seno al Consiglio,

nel quadro del seguito da dare alla piattaforma d'azione di Pechino, forniscono una solida base. Negli ultimi venti anni gli schemi sociali sono cambiati: dal modello familiare in cui il capofamiglia rappresentava l'unica fonte di reddito si è passati al modello della famiglia con doppio stipendio. Le giovani donne seguono ora studi o formazioni professionali più lunghe, come i coetanei maschi; tuttavia, per le donne è ancora difficile conciliare le responsabilità familiari e un lavoro a tempo pieno. La disponibilità di strutture di assistenza per i bambini e altre persone non autosufficienti sarà una delle sfide più impegnative per la società europea. La presente relazione fornisce un quadro d'insieme sui progressi realizzati fino ad ora per quanto riguarda la situazione delle donne e degli uomini nei principali settori strategici ed analizza le principali sfide per la promozione ulteriore della parità tra i sessi.

2. Progressi realizzati

I progressi realizzati nell'Unione negli ultimi dieci anni verso la parità tra donne e uomini sono evidenti; una certa convergenza si nota anche nei paesi in via di adesione. La crescita economica e il generale progresso della società hanno reso possibili questi sviluppi. I cambiamenti non si sono verificati automaticamente, ma sono il risultato di iniziative politiche strategiche volte a promuovere la parità tra i sessi a livello di Unione e a livello nazionale. Tuttavia, i successi conseguiti nella promozione della parità e nella riduzione dei divari tra i sessi in settori strategici quali l'occupazione, l'inclusione sociale, l'istruzione, la ricerca e le relazioni esterne sono diversi nel tempo e tra gli Stati membri e nella maggior parte dei settori strategici i divari tra i sessi continuano ad esistere. L'acquis comunitario per quanto riguarda le pari opportunità è stato via via sviluppato tramite le modifiche dei trattati e direttive successive. Questa legislazione e le sentenze della Corte di giustizia nel campo delle pari opportunità sono venute a formare un consistente e importante pilastro nel quadro dei diritti individuali dei cittadini dell'Unione europea. La legislazione sulle pari opportunità ha avuto e continua ad avere un ruolo fondamentale nel contesto socioeconomico, in quanto crea una base di diritti uguali garantiti a tutti, a prescindere dal sesso, ed è un

requisito fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo e crescita economici sostenibili fissati a Lisbona e a Gothenburg. Negli ultimi decenni si sono verificati mutamenti radicali nell'accesso all'istruzione in Europa. Oggi le donne sono più numerose degli uomini nell'istruzione secondaria superiore e nell'istruzione superiore nella maggior parte degli Stati membri e dei paesi in via d'adesione e rappresentano la maggioranza di diplomati nell'Unione europea (55%).

Al livello più alto d'istruzione permane lo schema tradizionale: nel 2000 le donne detenevano il 39% del totale dei dottorati contro il 61% degli uomini. Gli uomini abbandonano più di frequente gli studi a livello di istruzione secondaria superiore senza conseguire un diploma (uomini 20%, donne 16%¹¹). Sebbene i divari tra generi nell'accesso all'istruzione convergano, la scelta dell'indirizzo degli studi avviene ancora in base agli stereotipi tradizionali: nel 2001 la media comunitaria delle donne laureate era del 36% in scienze, matematica e informatica e il 21% in ingegneria, edilizia e costruzione, il che, trasferito nel mercato dell'occupazione, contribuisce al persistere della segregazione tra i sessi. La strategia europea per l'occupazione ha contribuito a mettere all'ordine del giorno la parità tra i sessi e ha fornito uno strumento per affrontare il divario tra donne e uomini sul mercato del lavoro. I nuovi orientamenti per l'occupazione richiedono agli Stati membri un ulteriore impegno. Il ricorso ai Fondi strutturali e in particolare al Fondo sociale europeo ha avuto un effetto catalizzatore per le politiche nazionali sulla la parità tra i sessi, fornendo sostegno finanziario per la messa in atto della strategia europea per l'occupazione e il processo d'inclusione sociale.

I tassi d'occupazione femminile sono aumentati più di quelli dell'occupazione maschile, e si attestano ora al 55,6% rispetto al 50% scarso della prima metà degli anni '90; il divario tra donne e uomini nell'occupazione resta tuttavia molto alto (17,2 punti percentuali). I tassi di occupazione permangono bassi nel caso delle donne con un basso livello d'istruzione e le donne più anziane, come pure per le donne con bambini in giovane età, che hanno in media un tasso d'occupazione di 12,7 punti percentuali inferiore a quello delle donne senza figli, mentre gli uomini con figli hanno tassi di

occupazione superiori di 9,5 punti percentuali a quelli degli uomini senza figli¹².

Stime recenti per i tassi d'occupazione¹³ mostrano che nel 2005 in alcuni Stati membri il tasso di occupazione delle donne resterà con ogni probabilità considerevolmente al di sotto del 60% fissato come obiettivo a Lisbona. Un impegno costante dovrà essere profuso se si vuole che l'Unione nel suo insieme raggiunga l'obiettivo entro il 2010. Potrebbe essere il caso dei paesi nei quali il tasso d'occupazione delle donne è inferiore al 50% (EL, ES, IT) e inferiore al 55% (BE, LU). Nell'Europa allargata il divario dell'occupazione tra donne e uomini diverrà meno pronunciato (16,3 pp), ma ciò sarà dovuto principalmente ai tassi d'occupazione maschile più bassi nei nuovi Stati membri rispetto a quelli degli attuali Stati membri dell'Unione. Dopo un periodo caratterizzato da tassi d'occupazione in calo e da una leggera flessione del divario tra donne e uomini, i tassi di disoccupazione hanno ricominciato a crescere alla metà del 2001 e hanno continuato nel 2002 e 2003. Tuttavia, il divario dei tassi di disoccupazione tra donne e uomini, sebbene abbia continuato a diminuire, resta significativo (1,8 punti percentuale nel 2003). Le donne continuano ad essere più vulnerabili alla disoccupazione e all'inattività economica¹⁴ degli uomini; ciò vale in particolare per le donne con bassi livelli d'istruzione e per le donne più anziane. Negli Stati in via d'adesione i tassi di disoccupazione sono quasi il doppio di quelli dell'Unione, ma il divario tra i disoccupati maschi e femmine tende ad essere più ridotto. Il divario tra i sessi per quanto riguarda le retribuzioni nell'UE resta in media sul 16% e non è praticamente cambiato negli anni recenti. Il divario tra le retribuzioni è considerevolmente più alto nel settore privato che in quello pubblico. Le differenze di partecipazione al mercato del lavoro, la segregazione dei sessi, la struttura delle carriere e delle retribuzioni e la relativa sottovalutazione dei settori ad occupazione prevalentemente femminile spiegano in gran parte questo divario.

In anni recenti il divario tra le retribuzioni degli uomini e delle donne è stato oggetto di maggiore attenzione negli Stati membri. Taluni paesi hanno fatto passi in avanti riconoscendo il 2002, anno in cui gli Stati membri hanno raggiunto un accordo su un insieme di indicatori

collegamento tra la segregazione nel mercato del lavoro e il divario delle retribuzioni degli uomini e delle donne e hanno iniziato a mettere in atto politiche a questo riguardo. Ciononostante, la segregazione tra i sessi nel mercato del lavoro non è praticamente cambiata negli ultimi anni, attestandosi sul 25% circa per la segregazione nell'occupazione¹⁵ e sul 18% per la segregazione settoriale¹⁶. Le donne prevalgono in settori quali l'assistenza sanitaria, i servizi sociali, l'istruzione, l'amministrazione pubblica e il commercio al dettaglio, mentre un numero sproporzionato di uomini lavora come tecnici, ingegneri, professionisti della finanza e quadri dirigenti. Come conseguenza del miglioramento delle qualifiche delle donne, negli anni '90 in dieci Stati membri su 15¹⁷ si è registrato un aumento delle donne nelle occupazioni professionali e nell'ambito dirigenziale ad alto livello; tuttavia, gli uomini hanno ancora due volte più possibilità delle donne di assumere compiti dirigenziali e il triplo delle possibilità di occupare posti dirigenziali di alto livello¹⁸. Le donne sono inoltre sottorappresentate nel mondo scientifico europeo (le donne rappresentano il 30% dei ricercatori nel settore pubblico e il 15% nella ricerca industriale)¹⁹. Persiste lo squilibrio tra donne e uomini nelle posizioni a livello decisionale nell'Unione nel suo insieme e nei singoli paesi. Lo stesso schema si riscontra nei paesi in via di adesione. Nel processo decisionale politico si riscontra un lento progresso: dieci Stati membri hanno previsto, nella loro Costituzione o tramite leggi sulla parità dei sessi, la partecipazione equilibrata di donne e uomini. Le incombenze domestiche e familiari sono ancora svolte soprattutto dalle donne; questa situazione ha conseguenze dirette sugli schemi dell'occupazione femminile e limita le possibilità delle donne di accettare mansioni comparabili alle mansioni medie degli uomini. Le interruzioni che caratterizzano la vita lavorativa delle donne e il fatto che esse siano sovrarappresentate nei lavori a tempo parziale e nella maggior parte dei lavori non standard può avere conseguenze sulle loro carriere, retribuzioni e pensioni. Il fatto che il lavoro femminile sia meno retribuito, combinato con gli effetti della tassazione e delle prestazioni sociali fa sì che le donne siano meno incentivate a impegnarsi in un'occupazione

retribuita, soprattutto quando hanno bambini in tenera età. Il Consiglio europeo di Barcellona, richiamando l'attenzione sull'importanza dei servizi di custodia dei bambini, ha intensificato l'attenzione già prestata alla politica di conciliazione nella strategia europea dell'occupazione.

Gli Stati membri hanno pertanto profuso un impegno particolare per il miglioramento della disponibilità di servizi di custodia di bambini; tuttavia, non sono state prese concrete misure per migliorare i servizi di custodia di altre persone non autosufficienti.

Particolare attenzione è stata inoltre prestata alla politica di conciliazione come parte della politica dell'occupazione e al miglioramento delle condizioni di congedo parentale. Alcuni Stati membri stanno attuando politiche volte a incoraggiare i padri a usufruire del congedo parentale, ad esempio concedendo il diritto di usufruire di un congedo a tempo parziale o frazionato o sancendo un diritto specifico al congedo di paternità.

Questi tentativi hanno fino ad ora avuto poco successo: la divisione tradizionale tra il lavoro in famiglia e l'attività retribuita tra donne e uomini persiste. Gli ostacoli incontrati dalle donne e dagli uomini e le differenze tra di loro nell'accesso all'occupazione sono più marcate negli strati di popolazione a basso reddito.

Se la maggioranza dei poveri non disoccupati sono uomini, le donne rappresentano la maggior parte delle persone economicamente inattive²⁰ e sono pertanto maggiormente a rischio povertà: prive di reddito indipendente, le donne si trovano ad affrontare difficoltà finanziarie enormi quando si trovano in situazioni quali la separazione o la violenza domestica. Le donne sono anche più vulnerabili alla povertà in età avanzata e quando allevano da sole i figli. Il 35%²¹ dei genitori single, in maggioranza donne, vivono in povertà.

La violenza domestica viola il diritto della vittima alla vita, alla sicurezza, alla libertà e alla dignità ed è un'espressione dello squilibrio di potere tra donne e uomini.

I piani di azione nazionali sull'inclusione sociale hanno identificato nella violenza domestica un rischio di esclusione sociale per le donne.

Nel 2000 è stato avviato il programma Daphne 2000-2003²², strumento di programmazione contro la violenza simbolicamente importante. Grandi passi in avanti sono stati compiuti nel

sulla violenza domestica contro le donne, messi a punto nel quadro del seguito dato alla piattaforma d'azione di Pechino.

3. Sfide e orientamenti politici

La relazione conferma una tendenza positiva nel senso di una riduzione dei divari tra donne e uomini in diversi settori strategici. Tuttavia, i progressi sono troppo lenti ed è necessario un impegno maggiore per raggiungere gli obiettivi fissati a Lisbona. Gli Stati membri si sono impegnati a ridurre in modo sostanziale il divario tra donne e uomini per quanto riguarda il tasso d'occupazione, di disoccupazione e le remunerazioni entro il 2010; ciò è confermato dai nuovi orientamenti della strategia europea per l'occupazione. La disparità tra donne e uomini è un fenomeno multidimensionale che deve venir affrontato tramite un insieme comprensivo di misure strategiche.

La difficoltà consiste nell'attuare strategie che promuovano le pari opportunità per donne e uomini nell'istruzione, l'occupazione, la carriera, lo spirito imprenditoriale, la parità di remunerazione a parità di lavoro, la migliore ripartizione delle responsabilità familiari, la partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale e l'eliminazione della violenza verso le donne.

3.1. Applicazione e miglioramento della legislazione in materia di parità di trattamento

La trasposizione dell'acquis comunitario è d'importanza fondamentale per creare una base per le politiche per la parità tra i sessi, e assumerà un'importanza ancora maggiore nel contesto dell'ampliamento dell'Unione.

■ Nei paesi in via di adesione, la trasposizione delle direttive europee in materia di parità di trattamento tra donne e uomini è quasi completa. Spetta ora alle parti interessate a livello nazionale (giuristi, organi competenti in materia di parità, parti sociali e ONG) sostenere l'applicazione della legislazione. Gli Stati membri devono ora recepire rapidamente la direttiva recentemente adottata dal Consiglio che modifica la direttiva relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro ²³.

È necessario un forte impegno da parte delle parti sociali per creare condizioni di lavoro che

garantiscono la parità di trattamento tra uomini e donne sul mercato del lavoro.

■ Per rendere la legislazione vigente più leggibile e accessibili ai cittadini e per rafforzare la sicurezza giuridica e la chiarezza, la Commissione intende sostituire gli attuali testi legislativi con un unico testo, proponendo una direttiva relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'occupazione. L'iniziativa assume particolare importanza nel contesto dell'ampliamento.

■ Con la proposta di nuova direttiva, basata sull'articolo 13, relativa all'accesso a beni e servizi e alla loro fornitura, la Commissione ha fatto il primo passo verso l'ampliamento della portata della legislazione sulla parità al di là dei confini del mercato del lavoro ²⁴.

3.2. Eliminare il divario delle remunerazioni tra i sessi e i divari tra uomini e donne in materia di disoccupazione

Per quanto riguarda l'occupazione e la disoccupazione, il divario tra donne e uomini, sebbene in calo, è ancora grande. Per conseguire l'obiettivo fissato a Lisbona di un'occupazione femminile al 60%, gli Stati membri devono proseguire sulla strada delle riforme. Il persistere del divario delle remunerazioni tra donne e uomini può scoraggiare le donne dall'entrare sul mercato del lavoro o dal progredire nelle carriere, impedendo loro di mettere pienamente in valore le proprie competenze. Il solo modo di affrontare il problema del divario delle retribuzioni è un approccio multiforme rivolto a tutti i fattori soggiacenti, quali la segregazione settoriale e professionale, l'istruzione e la formazione, le classificazioni delle mansioni e i sistemi di remunerazione, la sensibilizzazione e la trasparenza. Negli orientamenti per l'occupazione ²⁵ gli Stati membri sono invitati a seguire questa impostazione, allo scopo di raggiungere entro il 2010 una riduzione sostanziale del divario delle retribuzioni.

■ Gli Stati membri e le parti sociali devono affrontare il problema della segregazione dei sessi in modo concreto e globale, prestando particolare attenzione alla lotta contro la tendenza di diminuire i salari nelle professioni e nei settori nei quali il numero delle donne è in aumento.

■ Le parti sociali hanno un ruolo fondamentale

nella concezione, l'attuazione e il buon esito delle politiche volte a ridurre il divario di remunerazione tra uomini e donne; è particolarmente importante promuovere una migliore conoscenza del problema e prendere misure concrete per sorvegliare regolarmente i divari, rivedere i sistemi di classificazione delle mansioni e rendere trasparenti i livelli di remunerazione e i sistemi di valutazione delle mansioni.

- La qualità dell'occupazione resta un fattore chiave dell'aumento dell'offerta di manodopera.

In questo contesto è importante che gli Stati membri promuovano sistemi di lavoro flessibile sia per le donne che per gli uomini, in modo tale da salvaguardare l'accesso ai diritti e alle prestazioni di sicurezza sociale, e senza creare segmentazioni e segregazioni nel mercato del lavoro.

- Per accrescere la partecipazione delle donne alla forza di lavoro è essenziale che l'impiego sia remunerativo: è necessario riformare il sistema fiscale e il sistema di prestazioni sociali, se del caso, per eliminare i fattori disincentivanti e fornire alle donne incentivi finanziari per entrare, rimanere o ritornare sul mercato del lavoro.
- Gli Stati membri dovrebbero attuare politiche attive del mercato del lavoro volte a riportare le donne nel mondo del lavoro dopo lunghi periodi di congedo di maternità e/o interruzioni volontarie dovute alla necessità di assumersi responsabilità familiari.
- È essenziale che gli Stati membri forniscano valide forme di orientamento e di sostegno all'esperienza acquisita dal mercato del lavoro per eliminare le scelte basate su stereotipi sessuali già dai primi anni di scuola, per evitare di trasmettere al mercato del lavoro forme di segregazione basate sul sesso iniziate all'interno del sistema scolastico.
- Sono necessarie strategie volte a sopprimere gli ostacoli incontrati dalle donne che cercano di raggiungere posizioni di livello superiore o dirigenziale.
- Nel contesto di una società basata sulla conoscenza, è particolarmente importante promuovere una partecipazione equilibrata di persone di entrambi i sessi ai settori delle scienze, dell'ingegneria e della tecnica, sia a livello nazionale che a livello europeo.

3.3. Conciliare la vita professionale e la vita familiare

Il successo delle strategie intese ad aumentare i tassi d'occupazione dipende dalla possibilità offerta sia alle donne che agli uomini di trovare un equilibrio tra la vita professionale e la vita familiare. La politica di conciliazione non deve essere considerata un problema che riguarda le sole donne o una politica a solo vantaggio delle donne: è particolarmente importante concentrare l'attenzione sulle politiche atte a incoraggiare gli uomini ad assumersi più responsabilità in seno alla famiglia.

- Gli Stati membri e le parti sociali devono concentrarsi sullo sviluppo di incentivi, finanziari e altri, tali da incoraggiare gli uomini ad assumersi un maggior numero di responsabilità in seno alla famiglia ed avviare iniziative di sensibilizzazione tali da cambiare gli atteggiamenti, in particolare tra i datori di lavoro.
- Gli Stati membri dovrebbero promuovere modelli di congedo parentale condivisi dai due genitori; devono essere evitati gli effetti negativi che un congedo di maternità prolungato comporta per l'occupazione femminile. Un lungo periodo di assenza dal mercato del lavoro, infatti, ha un effetto disincentivante nella misura in cui combina la prospettiva di basso salario e insufficienti prestazioni sociali e il rischio potenziale di presentare competenze non aggiornate, con conseguente rischio di perdita del posto di lavoro.
- Gli Stati membri dovrebbero intensificare gli sforzi volti a fornire servizi di custodia dei bambini sufficienti ed adeguati, conformemente agli obiettivi definiti a Barcellona, così da permettere alle donne e agli uomini di entrare o rimanere nel mercato del lavoro. Le strategie devono concentrarsi in modo più efficace sulla qualità e la convenienza del servizio offerto e sulle esigenze specifiche dei genitori che lavorano in termini di flessibilità e di durata della custodia dei bambini.
- In considerazione dell'invecchiamento della popolazione, anche le strutture di assistenza a persone non autosufficienti devono divenire una priorità a livello nazionale.

3.4. Promuovere la partecipazione equilibrata di donne e uomini nel processo decisionale

La sottorappresentazione persistente delle

donne nel processo decisionale politico ed economico rivela una carenza fondamentale della società europea. È necessario rinnovare gli impegni e le forme di collaborazione tra governo, privati e responsabili politici per giungere a una piena democrazia tramite la rappresentazione equilibrata di entrambi i sessi nel processo decisionale in tutti gli ambienti sociali a livello dell'intera Unione e a livello nazionale.

Gli Stati membri devono garantire l'attuazione della raccomandazione del Consiglio 96/694/CE riguardante la partecipazione delle donne e degli uomini al processo decisionale, in particolare:

- Gli Stati membri dovrebbero sorvegliare, tramite una serie di indicatori concordati dal Consiglio dei ministri per il seguito della piattaforma d'azione di Pechino, i progressi realizzati per quanto riguarda la partecipazione delle donne e degli uomini al processo decisionale politico ed economico.
- Le parti sociali dovrebbero aumentare le iniziative intese ad accrescere la partecipazione delle donne non solo in seno agli organi rappresentativi ma anche ai negoziati.
- In vista delle prossime elezioni del Parlamento europeo del 2004, i partiti politici e le altre parti in causa dovrebbero intensificare gli sforzi e applicare tutta una serie di misure per giungere al superamento della soglia del 30% di donne raggiunta nelle elezioni del Parlamento europeo nel 2000.

3.5. Messa in pratica dell'integrazione della dimensione di genere

L'obbligo di eliminare le disuguaglianze e di promuovere la parità tra donne e uomini in tutte le attività della Comunità è sancita dal trattato CE²⁶. L'integrazione della dimensione di genere, ossia l'incorporazione di una prospettiva di parità tra i sessi in tutti i settori della politica e in tutte le fasi del processo politico comincia ad essere messa in atto con misure specifiche sia nei singoli Stati membri che a livello dell'Unione. Questo doppio approccio è già compreso nei documenti d'orientamento di diverse iniziative UE, quali la strategia europea per l'occupazione, il processo d'inclusione sociale, la politica di ricerca, i fondi strutturali e la cooperazione allo sviluppo.

Gli Stati membri, la Commissione e il Consiglio dei ministri devono intensificare gli sforzi per

tradurre in azioni concrete le finalità e i regolamenti.

Ciò richiede

(1) l'impegno degli Stati membri, della Commissione e del Consiglio per **rafforzare l'attuazione dell'integrazione della dimensione di genere** in tutti i settori strategici pertinenti, incluse le politiche sociali e dell'occupazione, la politiche dell'istruzione, della ricerca, delle relazioni esterne, della cooperazione allo sviluppo, del bilancio e delle politiche finanziarie;

(2) iniziative da parte degli Stati membri e della Commissione per migliorare la messa a disposizione di **dati coerenti, comparabili e tempestivi disaggregati per sesso** e per altre variabili di base, in tutti i settori strategici pertinenti;

(3) l'impegno degli Stati membri, della Commissione e del Consiglio dei ministri a proseguire lo sviluppo di **indicatori della parità tra donne e uomini in quanto strumento d'integrazione della dimensione di parità tra i sessi** per valutare i progressi compiuti nei diversi settori strategici. Il Consiglio dei ministri ha già elaborato serie di indicatori per quanto riguarda le donne nel processo decisionale politico ed economico, la conciliazione della vita familiare e professionale, la parità di remunerazione tra uomini e donne e la violenza domestica, per permettere una sorveglianza e una valutazione più coerenti e sistematici dell'attuazione della piattaforma d'azione di Pechino;

(4) l'impegno degli Stati membri e della Commissione a **seguire i progressi** tramite relazioni regolari e la valutazione dei risultati. Le relazioni annuali per il vertice di primavera sulla parità tra i sessi hanno in questo senso particolare importanza;

(5) un impegno degli Stati membri e della Commissione a stanziare risorse a sostegno di meccanismi efficaci di promozione della parità tra donne e uomini.

3.5.1. I fondi strutturali

È in corso la discussione sul futuro delle politiche di coesione sociale ed economica dopo il 2006. Le politiche di coesione saranno riorientate in maniera da contribuire in modo più incisivo al raggiungimento degli obiettivi fissati a Lisbona e in tal modo promuovere la crescita economica, la produttività, la creazione di posti di lavoro e una società dell'inclusione.

Considerevoli sforzi sono necessari per sfruttare pienamente il potenziale dei fondi strutturali come catalizzatore delle politiche comunitarie e nazionali in materia di parità tra donne e uomini, in una Europa allargata e nel corso di un nuovo periodo di programmazione.

- La parità tra i sessi deve restare una priorità nel nuovo periodo di programmazione dei fondi strutturali, per quanto riguarda sia le strategie che le risorse.
- Gli Stati membri attuali e futuri dovrebbero impegnarsi in modo più incisivo a promuovere l'integrazione della dimensione di genere e le misure specifiche in tutti i fondi strutturali.
- Un impegno più ampio è necessario negli Stati membri per valutare ex-ante le conseguenze per le donne e per gli uomini di tutte le politiche, le misure e le azioni finanziate dai fondi strutturali.

3.5.2. La politica della ricerca

È particolarmente importante proseguire sulla via della parità tra uomini e donne nella ricerca scientifica, al fine di realizzare pienamente il potenziale dello spazio europeo della ricerca.

- A livello dell'Unione e a livello nazionale è necessario fornire sostegno e risorse adeguate alla creazione o al potenziamento di meccanismi efficienti atti a coinvolgere le donne nella ricerca scientifica e nel processo di strategia della ricerca e a seguire i progressi realizzati nell'attrarre, trattenere e promuovere le donne negli ambienti scientifici.

3.6. Prevenire e combattere la violenza e la tratta delle donne

Sebbene la necessità di prevenire e di combattere la violenza contro le donne e la tratta delle donne²⁷ in quanto fenomeno importante nel più ampio contesto della tratta degli esseri umani²⁸ sia pienamente riconosciuta a livello politico, è necessario ampliare ed intensificare le attività negli Stati membri e nei paesi in via di adesione.

- La prevenzione e la repressione della violenza domestica rientrano nelle competenze a livello locale e nazionale e gli Stati membri dovrebbero seguire gli sviluppi utilizzando delle serie di indicatori sulla violenza domestica concordati dal Consiglio dei ministri. Il nuovo programma, Daphne II, 2004-2008 la cui dotazione finanziaria è stata portata a 50 M€, fornirà sostegno alle azioni intese a prevenire e a reprimere la violenza

contro le donne negli Stati membri.

- Gli Stati membri, la Commissione e i Consigli competenti devono intensificare le iniziative volte a prevenire e a reprimere la tratta delle donne: è necessario un approccio globale, che comprenda l'aspetto giuridico, la protezione e l'assistenza alle vittime della violenza e della tratta di esseri umani nonché misure preventive quali campagne di informazione e la cooperazione transfrontaliera e internazionale.
- È essenziale sfruttare tutte le possibilità offerte dai programmi di finanziamento comunitari, quali i fondi strutturali (FSE, FEDER e l'iniziativa comunitaria EQUAL), Daphne e, ove opportuno, AGIS, per sostenere azioni intese a fornire assistenza alle vittime e a lanciare azioni di prevenzione nonché a facilitare l'integrazione delle vittime della tratta delle donne nel mercato del lavoro; questo aspetto sarà particolarmente importante nella prospettiva dell'ampliamento.

4. Conclusioni

Gli obiettivi principali che l'Unione europea si è prefissa di raggiungere entro il 2010 sono la piena occupazione, un elevato livello di protezione sociale, una crescita economica a lungo termine e lo sviluppo sostenibile in una società basata sulle conoscenze. Per conseguire tali obiettivi è essenziale che gli Stati membri ribadiscano l'impegno di sostenere la partecipazione attiva delle donne nel mercato del lavoro e di ridurre i divari tra donne e uomini nei diversi settori. Una più forte partecipazione attiva al mercato del lavoro, in posti qualificanti, contribuirà a meglio affrontare la sfida sempre più grande rappresentata dall'invecchiamento della società.

Il Consiglio europeo, sulla base della presente relazione sulla parità tra i sessi, è invitato a sollecitare gli Stati membri a intensificare gli sforzi volti a promuovere l'uguaglianza tra donne e uomini in tutti i settori della società. A tal fine, occorre, in particolare:

- (6) garantire la rapida applicazione, negli Stati membri, dei testi legislativi recentemente adottati e la trasposizione corretta dell'acquis comunitario in materia di pari trattamento negli Stati in via di adesione;
- (7) adottare le proposte di direttiva basata sull'articolo 13²⁹ prima del marzo 2005;
- (8) prendere misure specifiche per ridurre il

divario delle remunerazioni tra donne e uomini, di concerto con le parti sociali;

(9) sostenere attivamente una rappresentazione equilibrata delle donne e degli uomini alle elezioni del Parlamento europeo del 2004;

(10) rafforzare l'integrazione della parità tra i sessi in tutti i settori strategici, comprese le strategie sociali e dell'occupazione, l'istruzione, la giustizia e gli affari interni, le relazioni esterne, la cooperazione allo sviluppo, le politiche di bilancio e finanziarie;

(11) adoperarsi per conseguire gli obiettivi fissati a Barcellona per quanto riguarda le offerte di servizi di custodia dei bambini;

(12) proseguire l'elaborazione di indicatori concentrandosi sugli indicatori in materia di molestie sessuali sul luogo di lavoro nel 2004, al fine di identificare indicatori chiave e seguire i progressi compiuti, compresa l'attuazione della piattaforma per l'azione di Pechino; compilare a tal fine, a intervalli regolari, statistiche adeguate, coerenti e comparabili disaggregate per sesso, in particolare nei settori per i quali mancano dati di questo tipo;

(13) garantire che in tutti i fondi strutturali si presti attenzione all'aspetto della parità fra donne e uomini, anche per quanto riguarda l'accesso delle donne all'occupazione, e si accordi un finanziamento adeguato;

(14) proseguire l'attuazione dell'integrazione della dimensione del genere nello spazio europeo della ricerca per sostenere attivamente la rete di funzionari nazionali di alto livello (il "gruppo di Helsinki" sulle donne e la scienza);

(15) combattere la violenza esercitata contro le donne e usare le serie di indicatori sulla violenza domestica per controllare i progressi compiuti;

(16) combattere la tratta delle donne, in particolare adottando una proposta di direttiva³⁰ riguardante il titolo di soggiorno di breve durata da rilasciare alle vittime del favoreggiamento dell'immigrazione illegale e alle vittime della tratta di esseri umani le quali cooperino con le autorità competenti.

ALLEGATO

L'allegato statistico fornisce uno sguardo d'insieme semplice ma completo della situazione delle donne e degli uomini, della sua evoluzione nel tempo e dei divari tra i sessi che sussistono nell'Unione europea e, dove i dati sono disponibili, nei paesi in via di adesione.

In considerazione dell'importanza di un approccio ampio della questione della parità tra o sessi, gli indicatori sono stati selezionati in base a due criteri principali: la loro capacità di coprire gli aspetti della vita delle donne e degli uomini e l'esigenza di dati comparabili e affidabili. I dati proposti forniscono informazioni sugli elementi seguenti: l'occupazione remunerata, il reddito e le remunerazioni, il potere decisionale, la conoscenza e il tempo.

L'occupazione remunerata

L'occupazione remunerata è una condizione fondamentale dell'indipendenza economica e si misura con il tasso di occupazione e di disoccupazione. Attualmente si osserva un divario tra i sessi in materia di occupazione del 17,2% per UE-15 e del 16,3% per UE-15+paesi in via di adesione, mentre per quanto riguarda la disoccupazione il divario tra donne e uomini è dell'1,8% per UE-15 e dell'1,9% per UE-15+PA. Le donne rappresentano la maggioranza delle persone che lavorano a tempo parziale. La percentuale di donne occupate a tempo parziale era del 34% per UE-15 e del 30% per UE-15+PA nel 2002. Per gli uomini i dati corrispondenti erano del 7% sia per UE-15 che per UE-15+PA.

Reddito e remunerazione

Nel 2001 il divario salariale tra i sessi era del 16%, e il rischio di povertà era più alto del 3% per le donne che per gli uomini.

Potere decisionale

La partecipazione equilibrata al potere decisionale è un obiettivo in tutti i settori politici e economici. Attualmente, il 25,4% dei seggi parlamentari in UE-15 sono occupati da donne; nel 2002, una percentuale leggermente superiore di donne, il 30%, occupava posti dirigenziali in UE-15; la stessa percentuale si riscontrava anche in UE-15+PA.

Conoscenze

L'evoluzione verso una società basata sulla conoscenza comporta esigenze elevate sul livello d'istruzione delle forze di lavoro. Le donne presentano un livello d'istruzione superiore a quello degli uomini e il divario tra le donne e gli uomini nella fascia di età da 20 a 24 anni che hanno raggiunto il livello di scuola secondaria è di 6 punti percentuali per UE-15 e 5 punti percentuali per UE-15+PA. Gli schemi tradizionali sono invece presenti nel settore della ricerca dove le donne

rappresentano il 6% e gli uomini il 19% del personale accademico titolare di cattedra (o equivalente) in UE-15 nell'anno 2000.

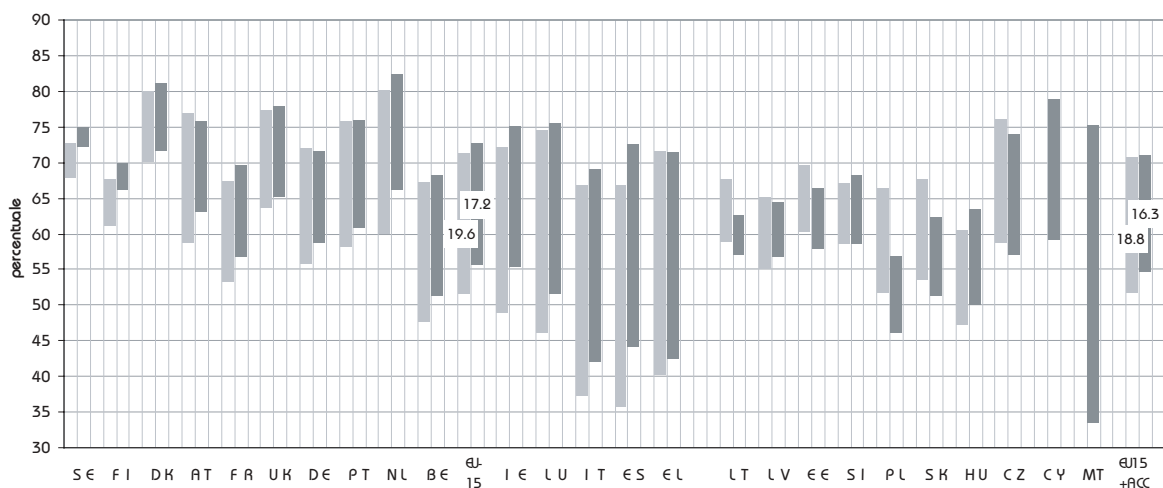
Utilizzazione del tempo

Il divario tra le ore prestate in media dalle donne e

dagli uomini con figli indica che le donne con figli lavorano 12 ore meno degli uomini con figli in UE-15 e 11 ore meno in UE-15+PA.

Divari assoluti tra i tassi d'occupazione dei due sessi (donne e uomini di età compresa tra i 15 e i 64 anni) negli Stati membri dell'UE e nei paesi in via di adesione - 1998 e 2000
(Differenza tra i tassi di occupazione delle donne e degli uomini)

Barra di sinistra: 1998 Barra di destra: 2002

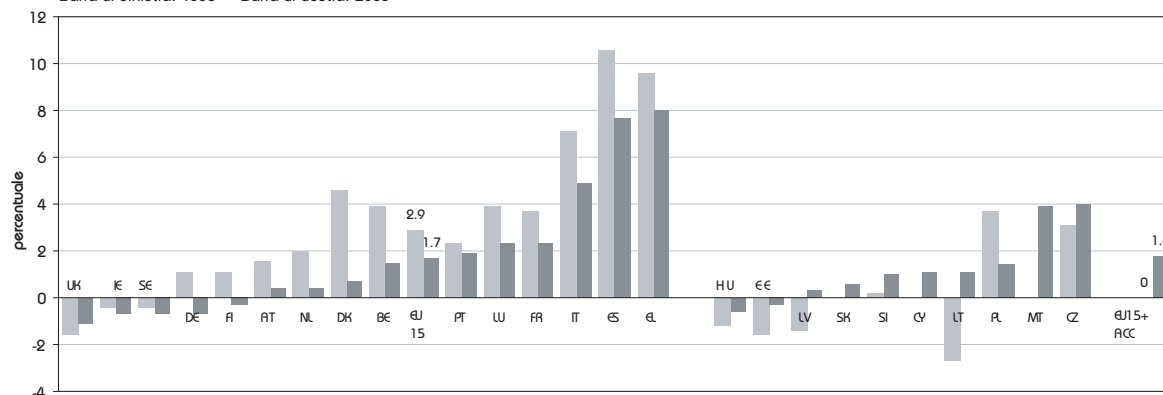


Fonte: Eurostat, Indagine sulle forze di lavoro

Nota: Il valore superiore di ciascuna barra rappresenta il tasso di occupazione maschile e il valore inferiore il tasso di occupazione femminile

Divari assoluti tra i tassi di disoccupazione dei due sessi (donne e uomini di età superiore ai 15 anni) negli Stati membri dell'UE e nei paesi in via di adesione - 1998 e 2000
(Differenza tra i tassi di disoccupazione delle donne e degli uomini)

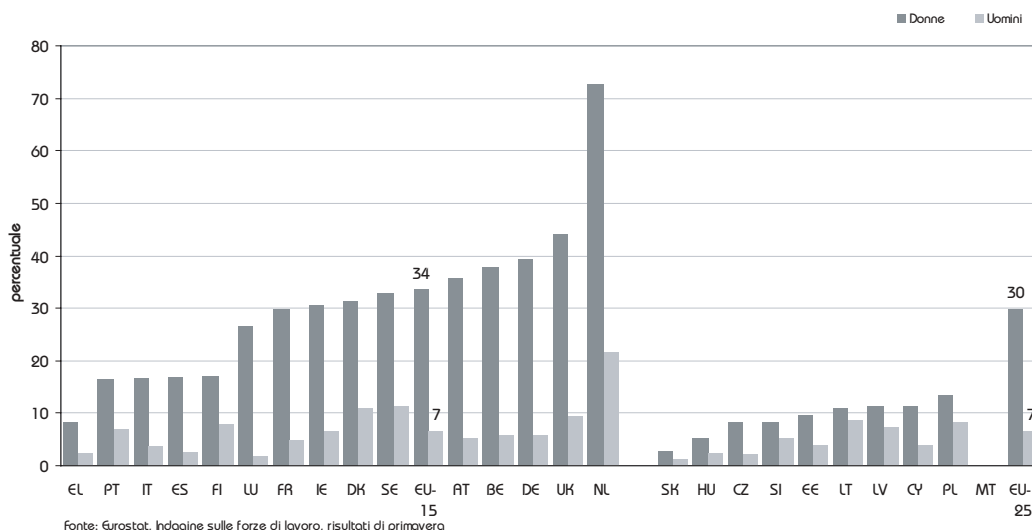
Barra di sinistra: 1998 Barra di destra: 2003



Fonte: Eurostat

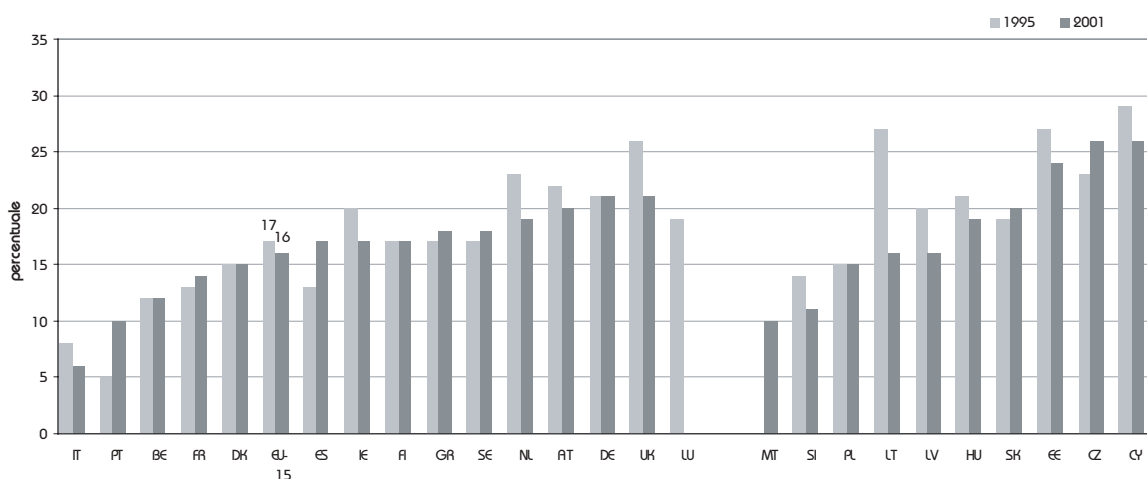
Nota: Il divario positivo indica tassi di disoccupazione più alti per le donne che per gli uomini mentre vale il contrario per il divario negativo
Non sono disponibili i dati per il 1998 per CY, MT, SK e UE15+ paesi in via di adesione

Percentuale di donne e di uomini di età compresa tra i 16 e i 74 anni occupati a tempo parziale negli Stati membri dell'UE e nei paesi in via di adesione - 2002



Divario tra le remunerazioni senza correzioni tra donne e uomini negli Stati membri dell'UE e nei paesi in via di adesione - 1995 e 2001

(Differenza tra la retribuzione lorda oraria media di uomini e donne come percentuale della retribuzione oraria lorda media degli uomini)



Fonte: Eurostat, ECHP UDB versione dicembre 2003 ad eccezione di FR, NL, SE, per i paesi in via di adesione: fonti nazionali

Nota: Eccezioni all'anno di riferimento: FI, SE, CZ, HU: 1996. LV: 1998. SK: 1999

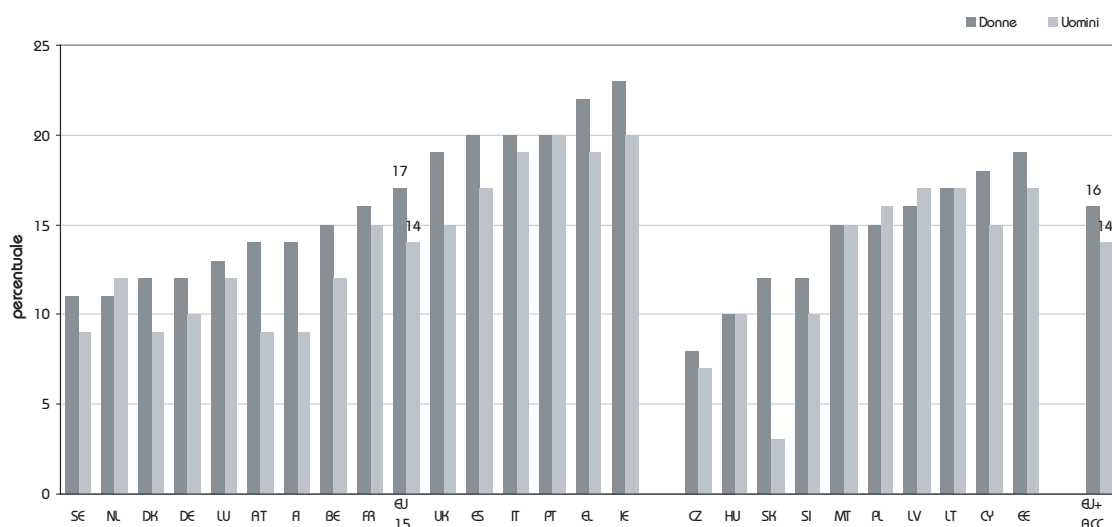
- EU-15: media ponderata dei valori nazionali per i vecchi Stati membri stimata senza i paesi mancanti
- Per i Paesi Bassi i dati sono basati sulla remunerazione annuale compresi gli straordinari e i pagamenti non regolari
- Per la Svezia i dati sono basati sui salari mensili equivalenti a tempo pieno, non sulla retribuzione oraria
- Per Cipro sono compresi solo gli occupati a tempo pieno
- Per la Repubblica ceca sono compresi solo gli occupati a tempo pieno in imprese di più di 9 dipendenti
- Per l'Ungheria sono compresi solo gli occupati a tempo pieno in imprese con più di 20 dipendenti (1995 - 97) e di più di 5 dipendenti (1998 -)
- Per la Lituania sono compresi solo gli occupati a tempo pieno (1995 - 99)
- Per la Polonia sono compresi solo gli occupati in imprese con più di 9 dipendenti
- Per la Slovenia sono compresi i dipendenti di imprese pubbliche e di imprese private con più di 2 dipendenti

- ¹¹ Eurostat, Indagine sulle forze di lavoro, 2003.
- ¹² Donne e uomini nel gruppo di età 20-50 anni. Fonte: Eurostat, Indagine sulle forze di lavoro, 2002
- ¹³ Le proiezioni sono il risultato di un esercizio di precisione basato sulle previsioni della Commissione dell'autunno 2003.
- ¹⁴ Come definiti in Eurostat, Indagine sulle forze di lavoro.03/0265(CNS)).
- ¹⁵ Calcolato come la quota nazionale media di occupazione per le donne e per gli uomini applicata a ciascuna occupazione; le

differenze sono sommate per produrre un totale di squilibrio tra i generi presentato come una proporzione della disoccupazione totale (classificazione ISCO).

- ¹⁶ Calcolato come la quota nazionale media di settore per le donne e per gli uomini applicata a ciascun settore; le differenze sono sommate per produrre un totale di squilibrio tra i generi presentato come una proporzione del settore totale (classificazione NACE).
- ¹⁷ Eurostat, Indagine sulle forze di lavoro.

Tasso di rischio povertà dopo trasferimento sociale per le donne e per gli uomini di età superiore a 16 anni negli Stati membri dell'UE¹

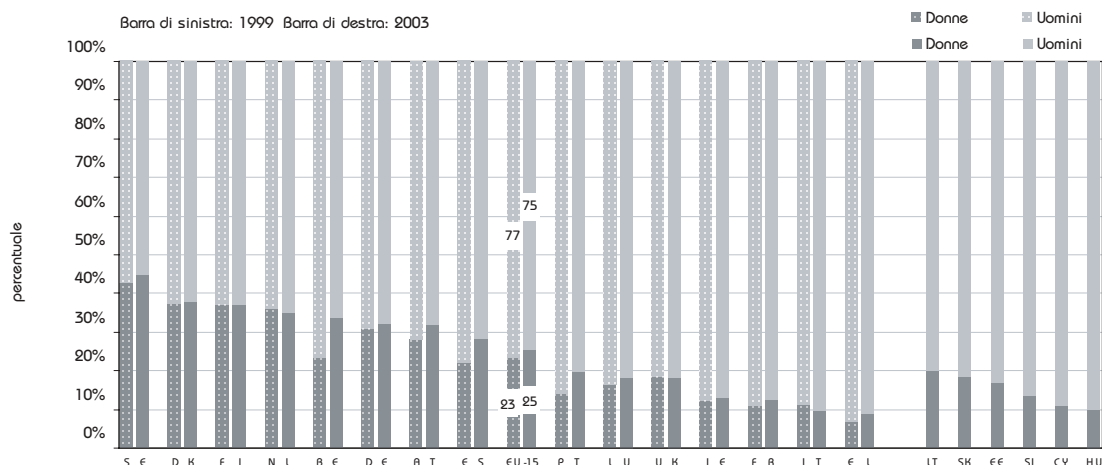


Fonte: Eurostat, ECHP UDB, versione dicembre 2003 per gli Stati membri ad eccezione di SE e fonti nazionali per SE e paesi in via di adesione

Nota: 1) Tasso di rischio povertà dopo trasferimento sociale - Percentuale di persone con reddito disponibile equivalente al di sotto della soglia del rischio povertà, che corrisponde al reddito disponibile equivalente medio nazionale (dopo trasferimento sociale). La ripartizione tra i sessi è basata sull'ipotesi di un'equa ripartizione delle risorse all'interno della famiglia.

La media EU-15 è calcolata come media ponderata in base alla popolazione dei valori nazionali disponibili, con ponderazioni nazionali pari alle popolazioni nazionali. Eccezioni all'anno di riferimento: CY: 1997, LV, MT, SI: 2000, SK: 2003.

Percentuali di donne e di uomini nei parlamenti nazionali degli Stati membri dell'Unione - 1999 e 2003 e per i paesi in via di adesione 2003



Fonte: Commissione europea, sulla base dell'indicatore messo a punto nel quadro del seguito dato alla piattaforma per l'azione di Pechino in seno al Consiglio dei ministri UE

Nota: Per i paesi in via di adesione non sono disponibili dati per il 1999. I dati per il 2003 non sono disponibili per CZ, LV, PL, MT

¹⁸ Eurostat, Indagine sulle forze di lavoro, 2000.

¹⁹ She figures, EC, 2003

²⁰ Relazione comune sull'integrazione - 2003, dati Eurostat 2001; tra i gruppi a basso reddito (sotto la soglia di reddito medio del 60%) il 26% è occupato (16% uomini, 10% donne) e il 36% è disoccupato (8,5% uomini, 27,5% donne).

²¹ Eurostat, ECHP UDB versione dicembre 2003.

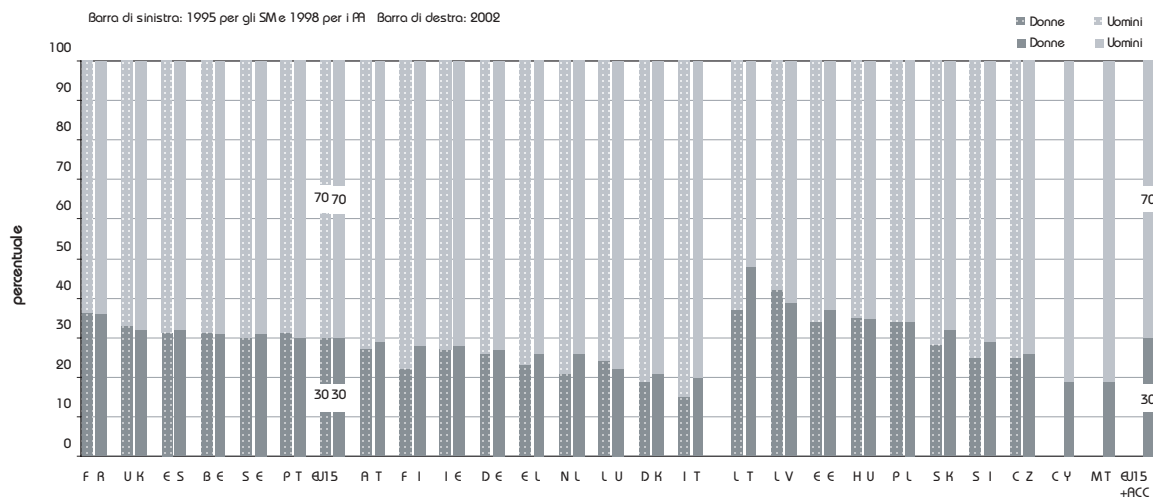
²² Decisione n. 293/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 gennaio 2000 relativa ad un programma d'azione comunitaria sulle misure preventive intese a

combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne (programma Daphne) (2000 to 2003), GU L34 del 9.2.2000, pag. 1.

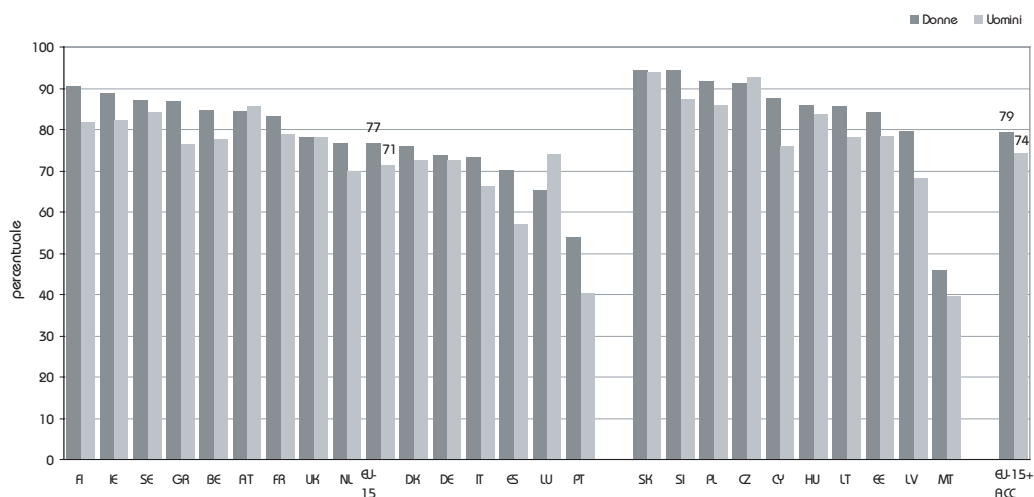
²³ Direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 2002 che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio.

²⁴ Proposta di direttiva del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento tra donne e uomini per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (2003/0265(CNS).

**Dirigenti negli Stati membri UE e nei paesi in via di adesione - ripartizione in base al sesso
1995 (PR 1998) e 2002**



Livello d'istruzione raggiunto (almeno istruzione secondaria superiore) delle donne e degli uomini di età compresa tra i 20 e i 24 anni negli Stati membri UE e nei paesi in via di adesione - 2003

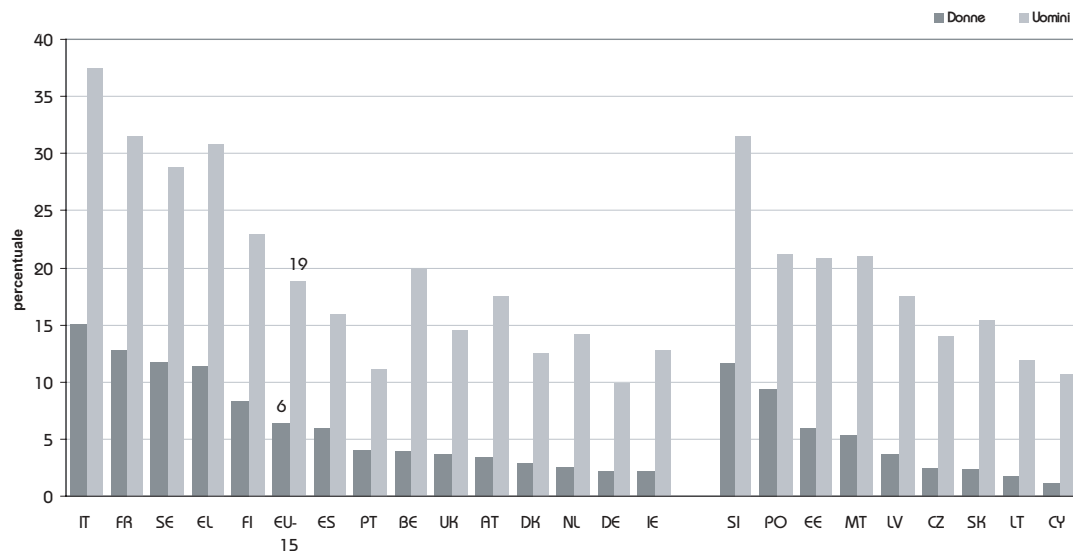


²⁵ GU L 197, pag. 13, decisione del Consiglio del 22 luglio 2003 relativa a orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione.

²⁶ Trattato CE, articoli 2 e 3.

²⁷ Risoluzione del Consiglio del 20 ottobre 2003 sulle iniziative contro la tratta di esseri umani, in particolare delle donne, GU C 260 del 29.10.2003, pag. 4.

Percentuale di personale accademico (donne e uomini) professori di ruolo o equivalenti negli Stati membri dell'UE e nei paesi in via di adesione, 2000



Fonte : DG Ricerca, database WIS

Nota : Eccezioni agli anni di riferimento: DE, IT, SE, CZ, EE, LV, LT, PO, SK, SI, 2001; BE, ES, PT, MT: 1999; AT: 1998;

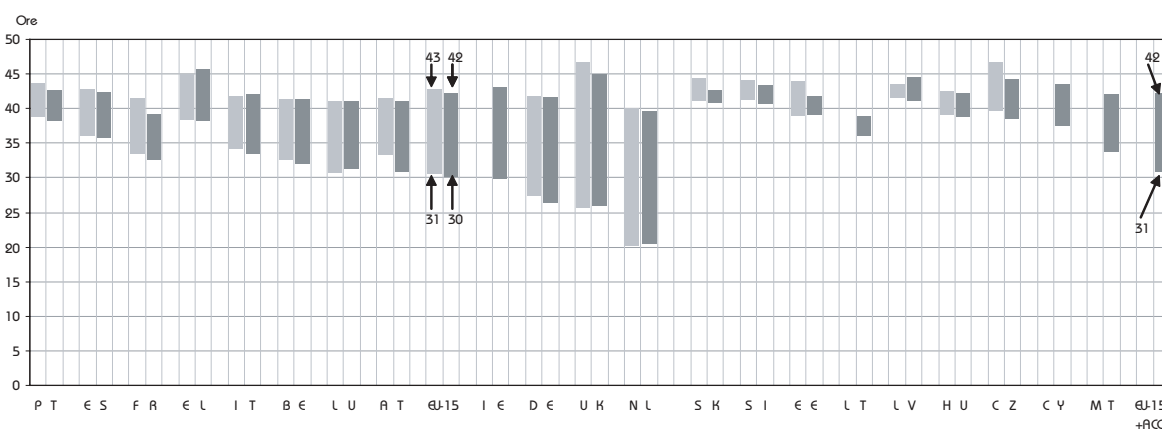
NL e PT equivalenti a tempo pieno, conteggio delle persone per gli altri paesi

Non ci sono dati disponibili per LU e HU

Non sono ancora comparabili i dati tra paesi a causa delle differenze della copertura e delle definizioni

Divari tra il numero medio di ore lavorative prestate per settimana dalle donne e dagli uomini con figli negli Stati membri dell'Unione e nei paesi in via di adesione - 1998 e 2002

Barra di sinistra: 1998 Barra di destra: 2002



Fonte : Eurostat, Indagine sulle forze di lavoro, risultati di primavera

Nota : Il valore superiore di ciascuna barra rappresenta le ore lavorative prestate in media dagli uomini e il valore inferiore le ore lavorative prestate in media dalle donne.

Non sono disponibili dati per la Danimarca, la Finlandia e la Svezia. Non sono disponibili i dati 1998 per l'Irlanda, la Lettonia, Cipro e Malta.

²⁸ Dichiarazione di Bruxelles sulla prevenzione e la lotta alla tratta di esseri umani del settembre 2002; si vedano anche le conclusioni del Consiglio dell'8 maggio 2003, GU C137 del 12.6.2003, pag. 1.

²⁹ Proposta di direttiva del Consiglio che attua il principio della

parità di trattamento tra donne e uomini per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e alla loro fornitura (2003/0265(CNS)).

³⁰ COM (2002) 71 definitivo

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 251, PARAGRAFO 2, SECONDO COMMA DEL TRATTATO CE

del 9 febbraio 2004

Relativa alla Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un programma d'azione comunitario volto a promuovere le organizzazioni operanti a livello europeo nel campo della parità tra donne ed uomini COM (2004) 100



Oggetto della proposta di decisione, adottata dalla Commissione il 27 maggio 2003, è quello di fornire una base giuridica per l'erogazione delle sovvenzioni alle organizzazioni che operano a livello europeo nel campo della parità fra uomini e donne nel 2004-2005. La posizione comune risulta accettabile purché venga inserita la clausola transitoria discussa nella riunione di conciliazione finanziaria del novembre 2003, che fissa le condizioni per le sovvenzioni accordate nel 2004.

1. Iter della proposta

Data della trasmissione della proposta al Parlamento europeo ed al Consiglio (documento COM(2003) 279 def.- 2003/0109 (COD)) : 4.6.2003

Data del parere d'iniziativa del Comitato economico e sociale europeo: 10.12.2003

Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura: 20.11.2003

Data di trasmissione al Consiglio della proposta modificata: 16.1.2004

Data dell'adozione della posizione comune del Consiglio: 6.2.2004

2. Oggetto della proposta della commissione

Oggetto di questa proposta di decisione, adottata dalla Commissione il 27 maggio 2003, è fornire una base giuridica per l'erogazione di sovvenzioni alle organizzazioni che operano a livello europeo nel campo della parità tra uomini e donne nel 2004 e nel 2005. Tale decisione è resa necessaria dalla nuova struttura che il bilancio preventivo della Commissione assumerà a partire dal 2004 per effetto del nuovo regolamento finanziario. In

conseguenza di ciò infatti le due linee di bilancio attualmente interessate, vale a dire A-3037 per la Lobby europea delle donne e A-3046 pour le altre organizzazioni operanti nel campo della parità uomo-donna, diventeranno linee di bilancio per campo d'attività, per le quali è richiesto un atto di base.

Sempre il 27 maggio 2003 la Commissione ha adottato sei altre proposte di decisione nell'intento di corredare di uno specifico atto di base a partire dal 2004 le sovvenzioni attualmente accordate in base a stanziamenti amministrativi iscritti nella Parte A così da riunirle per settore d'attività. Una comunicazione della Commissione al Parlamento ed al Consiglio del 27 maggio 2003 (COM(2003) 274 def.) spiega l'impostazione generale e comune seguita per l'insieme delle proposte di decisioni che rientrano in questa iniziativa.

In tale contesto la Commissione ha quindi adottato il 27 maggio 2003 la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un programma d'azione comunitario volto a promuovere le organizzazioni operanti a livello europeo nel campo della parità tra uomini e donne. La base giuridica specifica è l'articolo 13, paragrafo 2 del trattato CE, che prescrive la procedura di codecisione.

Nella seduta plenaria del 20 novembre 2003 il Parlamento europeo ha adottato 20 emendamenti che modificano la proposta della Commissione.

3. Commenti sulla posizione comune

3.1. In merito agli emendamenti del Parlamento

europeo in prima lettura

Nell'ambito della posizione comune il Consiglio ha accettato nove emendamenti adottati dal Parlamento respingendone undici.

I nove emendamenti accettati dal Consiglio sono gli emendamenti 2, 3, 4, 5, 12, 14, 16 e 27, che sono parimenti stati integralmente accettati dalla Commissione nella sua proposta modificata di decisione. Come nella proposta modificata della Commissione, la posizione comune del Consiglio accetta in parte l'emendamento 22, a condizione d'aggiungervi i termini "sovvenzioni all'iniziativa".

Gli emendamenti 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19 e 20 sono stati respinti nella proposta modificata di decisione della Commissione e nella posizione comune. La posizione comune respinge gli emendamenti del Parlamento 13, 17 e 18, che sono stati accettati dalla Commissione nella sua proposta modificata.

La posizione comune del Consiglio si allinea di conseguenza in modo rigoroso alla proposta modificata della Commissione, che se ne distingue unicamente per la posizione presa in merito agli emendamenti 13, 17 e 18 di cui sopra. La Commissione accetta che non venga recepito l'emendamento 13, che proponeva di mantenere nel testo della proposta di decisione la nozione di "riconciliazione" piuttosto che il termine "articolazione" della vita familiare e di quella professionale.

La nozione di riconciliazione era stata originariamente scelta dalla Commissione in quanto solitamente impiegata in tutti i documenti della Commissione che vertono su questo argomento. Tale emendamento mirava d'altro canto ad aggiungere a titolo puramente illustrativo una serie di settori specifici in cui finanziare iniziative. Il riferimento a tali settori non risulta indispensabile. La Commissione accetta che non venga recepito l'emendamento 17, che mira unicamente a rettificare un errore di presentazione contenuto nella proposta di decisione. Questo emendamento non infatti ha più senso visto che il Consiglio ha ristrutturato la presentazione dell'allegato della proposta di decisione menzionando in primo luogo le disposizioni d'indole generale riguardanti le organizzazioni operanti a livello di Unione europea nel campo della parità di trattamento ed in secondo luogo le disposizioni riguardanti più in particolare la lobby europea delle donne. La Commissione può accettare che non venga

recepito l'emendamento 18. Da un canto l'aggiunta dei termini "senza fini di lucro" non risulta assolutamente indispensabile giacché l'articolo 109, paragrafo 2 del regolamento finanziario esclude che le sovvenzioni abbiano per oggetto o per effetto di generare un profitto per il beneficiario.

D'altro canto il fatto di aver conservato la parte di frase relativa ad un obiettivo che s'inserisce nel contesto della politica dell'Unione europea in fatto di parità tra le donne e gli uomini, presente nella proposta iniziale di decisione della Commissione, rende il testo più coerente con l'obiettivo generale perseguito nel quadro della politica dell'Unione in questo campo.

3.2 In merito alle nuove disposizioni introdotte dal Consiglio ed alla posizione della Commissione a questo proposito

- La posizione comune sposta i riferimenti espliciti alla lobby europea delle donne che figuravano nel dispositivo della proposta di decisione all'allegato della proposta stessa e precisa che la sovvenzione di funzionamento è erogata direttamente a favore di tale beneficiario, previa approvazione del suo programma di lavoro e del suo preventivo di bilancio.

La Commissione può accettare questa impostazione, che da un lato non rimette in questione il fatto che la lobby europea delle donne sia un beneficiario designato per nome al fine di ricevere annualmente, senza riferimento ad alcuna proposta in tal senso, una sovvenzione di funzionamento, e dall'altro rispetta pur sempre le attuali modalità pratiche d'erogazione della sovvenzione in oggetto.

- La posizione comune sposta all'articolo 1 la disposizione relativa alla durata del programma, che figura all'articolo 6 della proposta di decisione, inserendola in un nuovo paragrafo 3.

La Commissione condivide il parere del Consiglio che tale semplice spostamento d'un elemento essenziale del testo della proposta di direttiva ne migliori la leggibilità.

4. Conclusioni/osservazioni d'indole generale

La posizione comune proposta risulta accettabile per la Commissione purché vi venga inserita la clausola transitoria discussa nella riunione di conciliazione finanziaria del 24 novembre 2003.

Detta clausola transitoria è formulata come segue:

"Per le sovvenzioni accordate nel 2004 si ammetterà che il periodo di esigibilità delle spese abbia inizio l'1 gennaio 2004 purché le spese in questione non risultino anteriori alla data in cui è stata depositata la domanda di sovvenzione ovvero alla data in cui ha inizio l'esercizio finanziario del beneficiario.

Nel corso del 2004 ai beneficiari il cui esercizio finanziario abbia inizio prima dell'1 marzo può venir concessa un'esenzione dall'obbligo di firmare l'accordo relativo alla sovvenzione entro i primi quattro mesi dall'inizio dell'esercizio finanziario del beneficiario, disposto dall'articolo 112, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee. In tale caso gli accordi relativi alle sovvenzioni dovranno essere firmate al più tardi il 30 giugno 2004".

PROPOSTA MODIFICATA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 gennaio 2004

Che istituisce un programma d'azione comunitario per la promozione delle organizzazioni attive a livello europeo nel settore dell'uguaglianza tra le donne e gli uomini (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) COM (2004) 17



Il documento si prefigge di costituire una base giuridica per la concessione di sovvenzioni alle organizzazioni attive a livello europeo nel settore dell'uguaglianza tra le donne e gli uomini per gli anni 2004 e 2005; ciò si rende necessario in vista della nuova struttura che il bilancio della Commissione ha dal 2004 in virtù del nuovo regolamento finanziario.

Di conseguenza, le due linee di bilancio attualmente interessate, per la Lobby europea delle donne e per le altre organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parità tra donne e uomini, saranno trasformate in linee di bilancio per settore di attività dotate di un atto di base.

1. Contesto

La proposta di decisione si prefigge il fine di costituire una base giuridica per la concessione di sovvenzioni alle organizzazioni attive a livello europeo nel settore dell'uguaglianza tra le donne e gli uomini per gli anni 2004 e 2005, resa necessaria dalla nuova struttura che il bilancio della Commissione avrà dal 2004 in virtù del nuovo regolamento finanziario. Di conseguenza, le due linee di bilancio attualmente interessate, A-3037 per la Lobby europea delle donne e A-3046 per le altre organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parità tra donne e uomini, saranno trasformate in linee di bilancio per settore di attività dotate di un atto di base.

Alla stessa data, 27 maggio 2003, la Commissione ha adottato altre sei proposte di decisione volte a dotare di un atto di base specifico, a decorrere dal 2004, le sovvenzioni attualmente finanziate sulla base di crediti

amministrativi iscritti nella parte A per raggrupparli per settori di attività. Una comunicazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio del 27 maggio 2003, COM (2003) 274 definitivo, illustra l'impostazione generale e comune adottata per l'insieme delle proposte di decisione che fanno parte di questa iniziativa. In questo contesto, la Commissione ha adottato il 27 maggio 2003 la proposta di decisione che istituisce un programma d'azione comunitario per la promozione delle organizzazioni attive a livello europeo nel settore dell'uguaglianza tra le donne e gli uomini. La base giuridica specifica è l'articolo 13, paragrafo 2 del trattato CE che prevede la procedura di codecisione. Nella sessione plenaria del 20 novembre 2003 il Parlamento europeo ha adottato venti emendamenti che modificano la proposta della Commissione.

2. Esame degli emendamenti

La Commissione accetta di recepire nella sua proposta modificata, così come sono stati adottati dal Parlamento, gli emendamenti da 2 a 5, da 12 a 14, da 16 a 18 e 27. La Commissione accoglie in parte l'emendamento numero 22, ma respinge gli emendamenti da 6 a 11, 19 e 20.

2.1. Emendamenti accolti dalla Commissione

2.1.1. Emendamento 2

L'emendamento è puramente formale, in quanto si limita a chiarire che la presente decisione stabilisce un programma d'azione comunitaria per sostenere la Lobby europea delle donne e per promuovere altre organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parità tra donne e uomini. L'emendamento può pertanto essere accolto.

2.1.2. Emendamento 3

Questo emendamento ha il solo fine di precisare la proposta della Commissione sottolineando che le attività delle organizzazioni beneficiarie delle sovvenzioni devono rispettare non solo i principi ma anche le disposizioni giuridiche che disciplinano l'azione comunitaria nel settore dell'uguaglianza tra le donne e gli uomini. L'emendamento può pertanto essere accolto.

2.1.3. Emendamento 4

L'emendamento sopprime dal testo della decisione il riferimento nominativo alla Lobby europea delle donne in quanto beneficiaria diretta di una sovvenzione di funzionamento nella categoria 1. Il riferimento nominativo compare nell'allegato della decisione. L'emendamento può essere accolto poiché la procedura di identificare i beneficiari con riferimento nominativo nell'allegato è adottata in tutti gli atti di base.

2.1.4. Emendamenti 5 e 18

Gli emendamenti sono intesi a precisare che le organizzazioni che beneficiano delle sovvenzioni di funzionamento e delle sovvenzioni per le azioni di cui alle categorie 2 e 3 devono perseguire un obiettivo di interesse generale europeo che si iscrive nel quadro della politica dell'Unione europea nel settore della parità tra donne e uomini. Gli emendamenti possono essere accolti.

2.1.5. Emendamento 12

Questo emendamento precisa che tra le azioni della Lobby europea delle donne menzionate nella proposta della Commissione e intese a rafforzare la prospettiva della parità tra donne e uomini nel processo di allargamento va altresì incluso lo sviluppo della cooperazione con le organizzazioni femminili dei nuovi Stati membri. L'emendamento è accettabile nella misura in cui le organizzazioni femminili nei nuovi Stati membri sono attive nel settore della promozione della parità tra donne e uomini.

2.1.6. Emendamenti 13 e 14

Questi emendamenti aggiungono esempi supplementari di azioni che possono essere finanziate nel quadro del programma, quali l'integrazione della parità tra donne e uomini in materia di istruzione, sport, sanità e protezione sociale e le azioni che favoriscono la cooperazione con le associazioni femminili dei paesi terzi. Gli emendamenti possono essere accolti.

2.1.7. Emendamento 16

Questo emendamento precisa che la Lobby europea delle donne annovera tra i suoi membri, fra l'altro, organizzazioni femminili, poiché il suo statuto prevede la presenza di persone fisiche e di sezioni femminili di organizzazioni non governative. L'emendamento può pertanto essere accolto dalla Commissione.

2.1.8. Emendamento 17

Questo emendamento rettifica un errore della proposta di decisione della Commissione precisando che le attività della Lobby europea delle donne sono menzionate nell'allegato al punto 1.1 e non al punto 1.2. L'emendamento può pertanto essere accolto.

2.1.9. Emendamento 27

L'emendamento 27 riflette l'attuale situazione del processo di allargamento, precisando che il programma comprende gli Stati in via di adesione che hanno sottoscritto il trattato di adesione nel 2003. L'emendamento può pertanto essere accolto dalla Commissione.

2.2. Emendamenti che la Commissione accetta in parte

2.2.1. Emendamento 22

La Commissione accetta in parte l'emendamento 22 nella misura in cui esso precisa nel considerando 12 che il programma è inteso a sostenere finanziariamente le organizzazioni con sovvenzioni di funzionamento per attività di interesse generale europeo nel settore dell'uguaglianza tra gli uomini e le donne che perseguono un obiettivo che si iscrive nel quadro della politica dell'Unione Europea in questo settore. La Commissione non può invece accettare che si sopprima la menzione della concessione di sovvenzioni di azione in quanto ciò rischia di avere l'effetto di limitare il campo di applicazione del programma che copre non solo la concessione di sovvenzioni di funzionamento, ma anche la concessione di sovvenzioni di azione.

La Commissione è disposta ad accogliere questo emendamento a condizione che sia mantenuta la menzione delle sovvenzioni di azione.

2.3. Emendamenti respinti dalla Commissione

2.3.1. Emendamenti 6 e 7

Gli emendamenti 6 e 7 prevedono la modifica delle disposizioni relative al cofinanziamento, alla degressività e, in modo indiretto, alla durata del programma proposte dalla Commissione.

La Commissione non può accettare l'aumento del massimale proposto per il cofinanziamento della Lobby europea delle donne al 90% in luogo del 80%, che riflette la situazione attuale, né il fatto che la regola di degressività delle sovvenzioni concesse alle altre organizzazioni si applicherebbe a partire dal terzo anno, tenuto conto che la durata del programma è di soli due anni.

2.3.2. Emendamenti 8, 9 e 10

Gli emendamenti 8, 9 e 10 prevedono la prolungazione della durata del programma fino al 2008 e un aumento del bilancio a 5,5 milioni di euro. La Commissione non può accogliere tali emendamenti, che non rispettano la dichiarazione congiunta emersa dall'incontro a tre del 24 novembre 2003.

2.3.3. Emendamento 11

L'emendamento 11 prevede una procedura di valutazione del programma più complessa, basata in particolare su una relazione esterna, nonché la presentazione da parte della Commissione di una relazione alla fine del 2007 e non alla fine del 2006.

La Commissione non può accogliere questo emendamento, che impone un obbligo sproporzionato rispetto alla dotazione finanziaria e alla durata del programma. Inoltre, in considerazione del fatto che il programma si conclude alla fine del 2005, il termine del 2006 per la presentazione della relazione appare più adeguato.

2.3.4. Emendamento 19

L'emendamento 19 è inteso a consentire che le sovvenzioni di funzionamento successive agli inviti a presentare proposte nel quadro della categoria 2 siano accordate alle organizzazioni che svolgono tra l'altro azioni di lotta contro la violenza considerata come ostacolo alla parità.

La Commissione non può accettare questo emendamento che privilegia in modo arbitrario un'attività in luogo di conservare il carattere generale di questa disposizione.

2.3.5. Emendamento 20

Questo emendamento prevede che il Parlamento sia informato sulle tematiche e le priorità prima dell'avvio della procedura di invito a presentare proposte. La Commissione non può accettare questo emendamento, che interferisce con il potere di esecuzione che è prerogativa esclusiva della Commissione.

3. Conclusione

In forza dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE la Commissione modifica la sua proposta di decisione nel modo sopra indicato.

Finito di stampare nel mese di novembre 2004

da I.G.€..R. S.r.l.

Viale Carlo Tommaso Odescalchi, 67/a

00147 Roma

Dossier

www.consiglieranazionaleparita.it

>> - PER INFORMAZIONI

Ufficio Consigliera Nazionale Parità
Via Flavia n° 6
00187 Roma
Tel. 06.46832562